

**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

VIII Legislatura - VIII. Gesetzgebungsperiode
1978-1983

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

SEDUTA **27.** SITZUNG

14. 2. 1980

Indice

Inhaltsangabe

Relazione della Commissione regionale di
Convalida

pag. 1644

Bericht der Wahlprüfungskommission

Seite 1644

Disegno di legge-voto n. 3:

“Istituzione in Bolzano di una Sezione del Tribunale per i minorenni e di una Sezione della Corte di Appello di Trento per i minorenni” (presentato dai membri della Giunta regionale)

pag. 1667

Begehrensgesetzentwurf Nr. 3:

“Errichtung einer Sektion des Jugendgerichtes in Bozen und einer Sektion des Oberlandesgerichtes Trient für die Jugendlichen” (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Pancheri, Balzarini, Müller, Ongari, Molignoni, Dubis, Paolazzi und Messner)

Seite 1667

a) Disegno di legge n. 10:

“Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige in enti e aziende, società per azioni e istituti diversi” (presentato dai cons. reg. Virgili, D’Ambrosio, Gouthier, Marzari, Panza, Stecher e Ziosi);

b) Disegno di legge n. 13:

“Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale” (presentato dai membri della Giunta regionale)

pag. 1680

a) Gesetzentwurf Nr. 10:

“Regelung der zur Kompetenz der autonomen Region Trentino-Südtirol gehörenden Ernennungen und Bestellungen für Körperschaften und Unternehmen, Aktiengesellschaften und verschiedene Institute” (eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Virgili, D’Ambrosio, Gouthier, Marzari, Panza, Stecher und Ziosi);

b) Gesetzentwurf Nr. 13:

“Bestimmungen betreffend die Aufsicht des Regionalrates über die Ernennungen in öffentlichen Körperschaften und Gesellschaften mit regionaler Beteiligung” (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1680

Presidenza del Presidente PARIS

Ore 9.45

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZARI (Segretario questore - P.C.I.): *(fa l'appello nominale)*

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 7.2.1980

MARZARI (Segretario questore - P.C.I.): *(legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Osservazioni al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Sono assenti i signori consiglieri: Betta Claudio, Carli, Lorenzi, Ongari, Piccoli, Tretter, Gebert-Deeg, Lunger, Magnago, Peterlini.

Signori Colleghi,

Nella mattinata di martedì, all'Università di Roma è stato compiuto un ulteriore efferato delitto che ha scosso il Paese: il prof. Vittorio Bachelet, Vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura, è stato ucciso.

Il delitto tocca, ancora una volta, una persona di elevate qualità morali, una persona di sicura fede democratica, un rappresentante di quella cultura, cattolica e non, la quale ha ben visto e ben interpretato il proprio ruolo di guida e di punto di riferimento in questa tormentata Italia; tocca, ancora una volta, uno degli uomini che, al vertice delle istituzioni democratiche, ed anzi di una delle istituzioni qual'è il Consiglio superiore della Magistratura che rappresentano uno dei presidi fondamentali dello Stato repubblicano — sono per tutti gli italiani momento di fiducia, motivo di serenità, fonte di speranza che il sistema democratico ha radici sufficienti per resistere a qualsiasi assalto demolitore.

Ricordiamo qui Vittorio Bachelet nei vari momenti della sua presenza culturale e politica come esempio per tutti di un uomo che dalla sua personale fede religiosa ma contemporaneamente dalla sua fede nella democrazia ha sempre saputo testimoniare, con una forza resa più evidente e convincente dalla serenità che la animava, i valori dell'uomo ed i valori di una società che con fatica costruisce la sua strada di libertà.

Di fronte al suo sacrificio, mentre desideriamo

far giungere ai familiari i nostri sentimenti di solidarietà, mi pare che il pensiero più pertinente, che facciamo nostro, sia quello espresso dal Presidente della Repubblica quando ha detto che siamo coscienti che qui si tratta di una nuova resistenza. Sappiamo che coloro, come Sandro Pertini e molti altri anche qui fra di noi, che la resistenza hanno vissuto ed animato sapranno dare alle generazioni che questa esperienza non hanno fatto, ma della quale vivono, la coscienza dell'importanza e della essenzialità di riprendere questo spirito e di rianimare l'intero Paese sui valori che l'hanno ispirata.

Osserviamo un minuto di silenzio.

(Il Consiglio osserva un minuto di silenzio)

Riprendiamo i lavori col punto che, per comodità di memoria dell'ordine dei lavori, abbiamo inserito al n. 1 dell'attuale convocazione, cioè *punto 1) all'ordine del giorno: "Relazione della Commissione regionale di convalida"*.

Prima di dare la parola al Presidente della Commissione per la lettura della relazione, preciso quanto ho già indicato nella riunione del collegio dei capigruppo e cioè che la relazione che abbiamo trasmesso, redatta dal cons. Langer, non può essere intesa come relazione di minoranza, essendo questa una sede non politica, ma giurisdizionale.

Comunico inoltre che il collegio dei capigruppo, all'unanimità, ha deciso di regolare la discussione su questo argomento nella maniera seguente: gli interventi di carattere generale saranno, sempre nella misura di un intervento

per consigliere, di un massimo di 30 minuti; se venissero proposte o sottolineati singoli argomenti, per i quali sia richiesta una votazione autonoma, ogni consigliere avrà diritto di un intervento per un tempo massimo di 15 minuti; resta salva la dichiarazione di voto nella misura regolamentare di dieci minuti.

La parola al Presidente della Commissione di convalida per la lettura della relazione.

FERRETTI (D.C.): La Commissione regionale di convalida ha iniziato i propri lavori in data 9 gennaio 1979 procedendo alla nomina della Presidenza, e prendendo quindi in esame la documentazione relativa alla situazione dei singoli Consiglieri regionali per quanto attiene alla eleggibilità e la compatibilità degli stessi.

Avverso il risultato delle elezioni regionali sono stati prodotti i seguenti reclami e proteste:

- 1) del signor Osti Pietro, il quale, ritenendosi danneggiato da un caso di omonimia, ha contestato la indicazione di Casagrande Sergio quale primo dei non eletti nella lista del P.P.T.T.-U.E.;
- 2) dei signori Bruno Hosp e Alois Zingerle circa quelle operazioni di scrutinio relative ad alcune sezioni della Provincia di Bolzano, in cui sarebbero state dichiarate non valide le schede, nelle quali risultavano segnati i simboli di due liste - S.V.P. e P.P.T.T.-U.E. —, sebbene l'indicazione numerica delle preferenze fosse per la prima lista;
- 3) del signor Marco Boato contro la eleggibilità del cons. Enrico Pruner, che, inquadrato nei ruoli provinciali con la qualifica di ispettore generale, avrebbe presentato tardivamente le proprie dimissioni;

4) del signor Franco Dalvai — risultato terzo non eletto nella lista D.C. — per presunti errori ed irregolarità commessi nel comprensorio della Val di Non; irregolarità che avrebbero determinato la mancata attribuzione a proprio vantaggio di un considerevole numero di preferenze;

5) del signor Bruno Gallmetzer, richiedente l'annullamento delle decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale per il collegio di Bolzano e, conseguentemente, dei risultati delle elezioni regionali, per la informale e irrituale presentazione della lista n. 14 (D.C.) e per la esclusione della lista n. 15 (N.L.-N.S.), ancora nella fase di costituzione, di quattro candidati, dei quali uno "ha dichiarato l'appartenenza ai gruppi linguistici tedesco ed italiano, anzichè solo ad uno, e gli altri tre non hanno specificato il gruppo di appartenenza".

Hanno richiesto un parere circa la propria posizione:

- il cons. Betta Claudio, in quanto Presidente della Società Cooperativa a r.l. Cassa Rurale di Cavalese;
- i cons. Oberhauser e Rubner, in quanto membri del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Bressanone;
- il cons. Achmüller, in quanto membro della giunta amministrativa degli usi civici di Caminata (Camposures) e Vicepresidente dell'Associazione Scuola Materna di S. Gertrude (Asiago-Bolzano);
- il cons. Kaserer, in quanto membro dell'assemblea plenaria della Comunità di Valle della Venosta;
- il cons. Balzarini, in quanto Presidente del Consiglio di amministrazione della società "Salvar" (Merano), Vicepresidente della Ban-

ca Popolare di Merano, Vicepresidente della Società Ippica Meranese (Merano), membro del Consiglio di amministrazione dell'Università Popolare (Bolzano), membro del consiglio di amministrazione della "Recoaro Terme" (Recoaro);

- il cons. Durnwalder, in quanto Presidente della Cassa Mutua Provinciale di Malattia per i coltivatori diretti.

Anche il cons. Benedikter ha richiesto un parere per quanto concerne la sua posizione di rappresentante della Provincia di Bolzano in seno all'I.V.W.S.R. (Internationaler Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung).

La Commissione ha provveduto subito ad esaminare le posizioni dei singoli eletti, decidendo di proporre la convalida di quei Consiglieri, che, sulla base della documentazione agli atti, non presentavano situazioni di dubbio in merito alla eleggibilità o compatibilità.

Il lavoro si è perciò incentrato sui casi, per i quali pendevano ricorsi o si evidenziavano taluni aspetti, che necessitavano di approfondito esame in dipendenza delle prescrizioni di legge.

Si è quindi proceduto all'esame della posizione dei soprarchiamati Consiglieri, per i quali la Commissione, dopo lungo dibattere, dopo ampia valutazione delle norme di legge vigenti, raccolti tutti gli elementi e informazioni ritenuti necessari, ha deliberato di proporre al Consiglio regionale la convalida della loro elezione, essendo state rimosse, ove necessario, le cause, ritenute motivo di incompatibilità.

Un più approfondito esame hanno richiesto i casi dei Consiglieri Dubis e Pruner.

Per il cons. Dubis, quale Presidente della R.A.S., la Commissione ha richiesto pareri ai

professori Pototschnig e Giannini, i quali sono stati categorici nel ravvisare suddetta carica fra le ipotesi e le fattispecie previste dall'articolo 11 del Testo coordinato delle leggi per la elezione del Consiglio regionale e, conseguentemente, la incompatibilità con la carica di Consigliere regionale.

In tal modo la Commissione si è ulteriormente confermata nella propria convinzione che l'ente presieduto dal cons. Dubis abbia carattere tecnico-amministrativo anzichè culturale ed ha pertanto invitato il cons. Dubis a optare fra le due cariche ricoperte (7 sì - 3 astensioni).

Il cons. Dubis, come noto, pur esprimendo delle riserve sulla fondatezza dei pareri giuridici richiesti dalla Commissione, ha abbandonato la carica di Presidente della R.A.S., rimuovendo in tal modo l'ostacolo, che, a giudizio della Commissione, contrastava con la sua carica di Consigliere regionale.

Caso nuovo e singolare quello del cons. Pruner. Egli era dipendente della Provincia di Trento con la qualifica di ispettore generale nell'arco di tempo previsto dall'articolo 10 del testo coordinato soprarichiamato. Tuttavia, al momento della accettazione della candidatura egli si trovava dimissionario dal suddetto impiego, avendo chiesto il collocamento a riposo a decorrere dal 1. settembre 1978. Inoltre egli aveva dichiarato di non aver compiuto alcun atto rilevante verso l'esterno nel periodo precedente il suo collocamento a riposo.

L'accertamento di tale situazione di pensionato, soprattutto, ha indotto la Commissione di Convalida a dichiarare, a maggioranza (6 sì - 2 no - 2 astensioni) la eleggibilità del cons. Pruner.

Il reclamo avverso la sua elezione, proposto dal signor Marco Boato, era stato a suo tempo

respinto all'unanimità per vizio di forma, in quanto il ricorrente non aveva provveduto a far autenticare la propria firma, come previsto dalle leggi vigenti.

Gli altri ricorsi, di cui sopra è cenno, sono stati respinti o dichiarati irricevibili, dopo che la Commissione aveva udito le parti ricorrenti e discusso con le medesime i precisi motivi di opposizione.

Queste, in sintesi, le ragioni della reiezione dei vari ricorsi.

Ricorso OSTI: in relazione al fatto surrichiamato, la Commissione, preso atto che l'interessato non aveva aderito all'invito di presentarsi, considerato che l'ipotesi di equivoco in questione non risultava suffragata da prove incontrovertibili, ha espresso parere negativo al suo accoglimento (6 contrari - 3 astensioni).

Ricorso HOSP e ZINGERLE: la Commissione, in mancanza di prove certe, tali da giustificare un riesame delle schede in questione, ha respinto la richiesta (5 no - 4 sì).

Ricorso DALVAI: sentito l'interessato e constatata la mancanza di elementi obiettivi a suffragio della tesi della irregolarità nelle operazioni di scrutinio, la Commissione ha respinto il suddetto ricorso (unanimità).

ricorso GALLMETZER: postosi in via preliminare il problema della ricevibilità del ricorso, la Commissione, accertato che esso riguarda competenza di altri organi, ha dichiarato irricevibile il ricorso stesso (8 sì - 2 no - 1 astensione).

La Commissione di convalida propone che,

in occasione di una revisione generale del Testo coordinato delle leggi per la elezione del Consiglio regionale, venga fatta una precisa distinzione fra atti elettorali preliminari ed operazioni elettorali vere e proprie.

* * *

Durante lo svolgimento del proprio lavoro la Commissione si è trovata di fronte a dei mutamenti nella composizione dell'Assemblea regionale, in quanto i Consiglieri Alessandro Canestrini e Biagio Virgili in data 9 aprile 1979, hanno rassegnato il mandato consiliare per poter candidare alla Camera dei Deputati. In loro sostituzione sono subentrati i Consiglieri Sandro Boato (lista N.L.-N.S.) e Ugo Tartarotti (P.C.I.).

Poichè dagli accertamenti condotti sul cons. Tartarotti non è emerso alcun motivo di ineleggibilità nè incompatibilità con la posizione di Consigliere regionale, avendo egli rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e da altre ritenute incompatibili, la Commissione ha proceduto senz'altro alla convalida della elezione del suddetto Consigliere.

In relazione alla qualifica di ispettore generale della Provincia di Trento rivestita dal cons. Boato precedentemente alla sua elezione a Consigliere, presentandosi l'ipotesi di ineleggibilità prevista dalla normativa che disciplina le elezioni regionali (art. 10, lett. f), la Commissione aveva ritenuto necessario richiedere la documentazione, attestante lo stato di servizio del suddetto Consigliere.

A questo riguardo la Commissione si è premurata di acquisire gli atti relativi alla posizione del cons. Boato quale dipendente provinciale e precisamente:

- a) data di promozione alla qualifica di ispettore generale;
- b) data della comunicazione all'interessato del provvedimento della Giunta provinciale di Trento;
- c) natura delle mansioni svolte.

A tale proposito la Commissione ha sentito il rappresentante della Giunta provinciale di Trento Assessore Marziani, come pure lo stesso Consigliere Boato, che ha avuto modo di chiarire la propria posizione e di precisare la data di riscossione retroattiva degli emolumenti maturati nella qualifica di ispettore generale della Provincia autonoma di Trento.

Al termine della lunga indagine la Commissione ha deciso (6 sì - 2 astenuti) di convalidare la elezione del cons. Sandro Boato, avendo constatato l'assenza di motivi di ineleggibilità.

* * *

In data 26 luglio 1979 il Consiglio regionale ha accolto le dimissioni del cons. Joachim Dalsass, eletto al Parlamento europeo. Egli, come noto, era membro della Commissione di convalida in rappresentanza del gruppo S.V.P.

Va precisato, a questo proposito, che il lavoro della Commissione era praticamente concluso nel momento in cui il cons. Dalsass aveva rassegnato le dimissioni.

In data 26 luglio 1979, in sostituzione del dimissionario cons. Dalsass, è stato proclamato Consigliere il signor Alois Zingerle. Preso atto delle dichiarazioni dallo stesso rilasciate alla Presidenza del Consiglio regionale ed espletate le necessarie indagini, la Commissione ha deliberato di proporre la convalida della sua elezione.

Quale membro della Commissione di convalida in sostituzione del cons. Dalsass, è subentrato il cons. Alfons Benedikter in data 18 ottobre 1979. Di conseguenza dal 26 luglio 1979 fino al 18 ottobre 1979 la Commissione di convalida non si è potuta convocare, in attesa appunto della designazione del rappresentante della S.V.P.

Sempre in data 18 ottobre 1979 sono state accolte le dimissioni del cons. Anselmo Gouthier ed in sua vece proclamato Consigliere regionale il cons. Grazia Barbiero.

La Commissione di Convalida, preso atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale di Merano, propone la convalida del cons. Barbiero.

PROPOSTE AL CONSIGLIO REGIONALE

La Commissione di Convalida ritiene doveroso richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla inderogabile necessità di procedere ad una attenta revisione della normativa regionale per la elezione del Consiglio regionale.

Sia nell'esame dei singoli ricorsi, sia nella valutazione delle rispettive posizioni l'attuale disciplina dell'elettorato passivo, quale risulta nelle disposizioni di legge regionale, offre spunti a rilievi, contrasti, contraddizioni, imprecisioni ed altro ancora; per cui, nel mentre sovente risulta difficile la interpretazione della norma, ancora più difficile appare la sua applicazione alle varie fattispecie prese in considerazione.

Fra gli articoli di più controversa interpretazione si segnalano:

— art. 10, 1.-2., circa le cause di ineleggibilità a Consigliere regionale;

- art. 11, comma 1. - b), c) d), f), relativo ai motivi non compatibili con la carica di Consigliere regionale;
- art. 11, commi 3. e 4., relativi alla non applicazione delle cause di incompatibilità;
- art. 64, 1. e 2. comma;
- art. 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale, riguardante le procedure da seguire nella presentazione delle proteste elettorali.

Si ritiene che da parte dei competenti organi non saranno frapposti indugi ad una presa in considerazione di tutta la materia, raffrontando la legislazione regionale con quella statale, alla ricerca di un complesso di norme più chiaro e di più facile applicazione. A tale proposito sia lecito esporre le seguenti osservazioni.

La Commissione di Convalida fa presente che, nell'esame dei casi di incompatibilità previsti dalla legislazione regionale, si sono evidenziati più volte dei problemi di interpretazione di leggi provinciali (ad esempio, la legge provinciale di Bolzano n. 20 del 9 luglio 1977 — Albergo Scuola Savoy; legge provinciale di Bolzano n. 41 del 6 settembre 1976 — Aziende di soggiorno e Comitato consultivo ente turismo e altre leggi ancora), le quali prevedono che obbligatoriamente amministratori provinciali o consiglieri provinciali partecipino a consigli di amministrazione o a collegi dei revisori dei conti in enti, società, istituti, aziende, sovvenzionati stabilmente dalla Provincia. Ciò sembrerebbe essere in contrasto con la legge regionale (art. 11, punti a) e c) del Testo coordinato).

Del resto, anche le dimissioni dal Consiglio di amministrazione o dal collegio dei revisori dei conti da parte degli Assessori o Consiglieri interessati, non risolverebbero il caso, il quale

andrebbe a ricadere su altri colleghi, che, in virtù di legge, fossero obbligati/chiamati a sostituirli.

La Commissione di Convalida, all'unanimità, rileva che la legge regionale, in particolare il quarto comma dell'art. 11 del Testo coordinato, non sembra armonizzare con la legge n. 1078, che prevede, tra l'altro, il pagamento delle quote aggiunte di famiglia, le quali, in ogni caso, non devono ritenersi assegni veri e propri.

La causa di incompatibilità di cui all'art. 11, quarto comma, del Testo coordinato delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale, va intesa nel senso che l'incompatibilità è riferita a quei dipendenti di enti pubblici in attività di servizio e che percepiscono assegni, verso i quali la Regione ha potestà legislativa; ovvero, non sussiste per coloro, i quali sono dipendenti dello Stato o di enti pubblici, che stabiliscono in proprio criteri da seguirsi (es. Provincia autonoma, I.N.P.S., I.N.A.I.L., E.N.P.A.S., ecc.) e non sottostanno a potestà alcuna da parte della Regione, avendo altri istituti contrattuali, normativi, giuridici, ecc., verso i quali, dunque, non può interferire la legislazione regionale.

Risulta pertanto evidente la necessità di disciplinare con norme precise ed uniformi la condizione dei dipendenti pubblici, che intendono candidare alle elezioni regionali.

Inoltre, in relazione a quanto previsto dall'ultima parte dell'art. 11, la Commissione suggerisce l'opportunità di ricercare una più chiara formulazione, in modo che risulti indicato con precisione il momento della eventuale, presunta incompatibilità.

In relazione alla lettera d) dell'articolo 11, la Commissione ha riconosciuto la compatibilità della carica di Consigliere regionale con la carica di membri di istituti di credito a carattere

cooperativo, indicando fra questi le casse rurali e le banche popolari, le quali operano in un preciso ambito territoriale.

Sarebbe opportuno che tale dizione venisse meglio precisata in occasione della revisione della legge regionale.

Inoltre è stata riconosciuta, stando alla lettera della legge, la compatibilità della carica di Consigliere regionale con quella di membro dell'assemblea della Comunità di valle (provincia di Bolzano) e dell'assemblea comprensoriale (provincia di Trento), escludendola invece per i membri degli organi esecutivi di tali enti.

La Commissione di convalida sottolinea il fatto che, essendo la Regione l'unico organo competente a decidere in ordine alla eleggibilità e compatibilità dei Consiglieri regionali, si rende necessaria una maggiore "intesa" o, meglio, un più stretto coordinamento legislativo, allo scopo di evitare la formulazione di norme, che possono assumere rilevanza ai fini della preclusione stabilita dalla legge regionale.

Per quanto attiene allo specifico tema della ineleggibilità, e con esplicito riferimento al caso Pruner, la Commissione esprime l'avviso che debba essere ricercata una idonea soluzione alla ipotesi prospettata dall'articolo 10, 1. comma, lett. f) e 2. comma.

Va innanzitutto chiarito che cosa intende il legislatore regionale per "cessazione delle funzioni", escludendo in tal caso l'obbligo delle dimissioni, che non sono previste per i funzionari di cui alla lettera f).

Inoltre, ad avviso della maggioranza della Commissione di Convalida, lo "status" del candidato al momento dell'accettazione della candidatura prevale sulla sua "condizione" nel trimestre che precede l'emanazione del decreto

di convocazione dei comizi.

Anche a tal riguardo la legge deve esprimersi con maggior chiarezza, onde fugare dubbi ed incertezze, che potrebbero ripercuotersi negativamente su una determinata categoria di cittadini.

Infine un'ultima notazione per quanto concerne la legalizzazione delle firme, riferite ovviamente agli autori dei ricorsi presentati alla Commissione di convalida.

Alcuni ricorsi recano la firma autenticata dal sindaco del comune dove i firmatari hanno il proprio domicilio, mentre altri ricorsi sono firmati da cittadini le cui firme sono state legalizzate dal segretario o dal vicesegretario comunale.

Nel mentre taluni commissari si sono pronunciati per una applicazione rigida dell'articolo 28 del Regolamento interno del Consiglio regionale, altri hanno ritenuto tale norma puramente indicativa, soprattutto in presenza della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Allo scopo di raggiungere una maggiore certezza sulla materia, si sono richiesti pareri all'Ufficio legale-legislativo della Giunta regionale e ad un consulente esterno.

Le risposte fornite indicano chiaramente la prevalenza della norma statale sulla norma regionale, per di più di carattere regolamentare.

La Commissione, di conseguenza, invita la Presidenza del Consiglio regionale a rivedere la norma di cui sopra e altre norme regolamentari, che disciplinano l'attività della Commissione di Convalida. Tali norme necessitano di una attenta revisione e di un coordinamento con le norme di legge statali e regionali.

Nel dare conto al Consiglio regionale del proprio operato, la Commissione ritiene di aver

agito con la massima cura e con il maggior zelo possibile, sempre cosciente dei propri limiti e rispettosa dei diritti altrui.

A conclusione del proprio lavoro la Commissione propone al Consiglio regionale la convalida della elezione di tutti i suoi membri, tenendo presente l'esito delle votazioni riguardanti i casi proposti.

La presente stesura definitiva della relazione è stata letta ed approvata con 6 voti favorevoli e 1 voto contrario.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Prego, cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.); Grazie signor Presidente. Io mi permetto di ricordare ai consiglieri che già in sede di commissione di convalida, di cui facevo parte, avevo preannunciato che avrei steso una relazione di minoranza e mi sembrava che fino a pochi giorni fa questo diritto fosse incontestato. Solo nella riunione dei capigruppo di una settimana fa il Presidente ebbe a dire che una relazione di minoranza in questo caso, a suo giudizio, non sarebbe consentita, per cui la relazione già distribuita non verrebbe più considerata tale. Io a questo punto ugualmente ve la leggo, come contributo al dibattito, senza per questo accettare il punto di vista espresso dal Presidente e poi mi permetto di fare alcune osservazioni ulteriori.

Colleghi Consiglieri, con procedura, penso, insolita, intendo rendere pubblico e manifesto il mio dissenso da una parte dell'operato della Commissione di Convalida; dissenso che mi ha indotto a non prendere più parte ai suoi lavori, dopo che se ne

era verificata l'occasione, salvo che per osservare, senza mai votare, i lavori della Commissione quando essa doveva affrontare il caso del mio compagno di gruppo, Sandro Boato; dissenso, infine, che mi ha indotto a votare contro la relazione finale.

Si trattava, (come potrete evincere dalla lettera qui allegata, a suo tempo inviata al Presidente della Commissione perchè la comunicasse ai colleghi, e successivamente inviata anche alla stampa), di un episodio che mi ha fatto perdere la fiducia nella volontà della maggioranza della Commissione e del suo Presidente di voler agire con piena legalità ed equità. Una protesta elettorale, regolarmente firmata e presentata, è stata giudicata "irricevibile" senza neanche ascoltare l'interessato e senza acquisire alcun parere, approfondimento o documento in proposito, come in tutti gli altri casi si era fatto. Ma il caso era "diverso": in gioco era la regolarità della lista democristiana presentata nel collegio di Bolzano; un capitolo che a nessun costo doveva essere aperto. Il Presidente Ferretti, egli stesso democristiano, non ha neanche avuto la sensibilità di astenersi dal presiedere questa parte dei lavori della Commissione, anzi: in prima persona egli ha garantito l'affossamento senza appello di una questione che, comunque, meritava di essere esaminata.

Voi capirete anche, che di fronte all'operato di questo Presidente (appoggiato, in quell'occasione, da una maggioranza cui solo il rappresentante del P.S.I. e il sottoscritto rimasero contrari, ed il rappresentante del P.S.D.I. astenuto) non potevo neanche avere fiducia che le questioni concernenti l'eleggibilità e la compatibilità del cons. Sandro Boato venissero affrontate con equità, legalità e

serenità: ecco perchè ho voluto assistere, pur senza prendere iniziative o votare, alle sedute in cui veniva trattato il caso. E non mi ero sbagliato: una presunta ineleggibilità "costruita" a posteriori da un'Amministrazione, democristiana come il Presidente Ferretti, sembrava dovesse essere decretata senza nè sentire l'interessato, nè chiarire meglio la questione; pure in quel caso il Presidente Ferretti ha trovato avallo e sostegno, anche da parte di chi non avrebbe avuto, si pensa, alcun motivo per coprire un gioco democristiano (parlo del rappresentante del P.C.I.). Solo il senso di giustizia e di equità di colleghi Consiglieri dei più diversi schieramenti politici ha bloccato questa manovra, isolando alla fine i due rappresentanti della D.C. e del P.C.I.

Concludo per dire questo: non ci si astiene dai lavori di un organismo collegiale perchè si resta in minoranza; ci si astiene o si protesta, quando ci si convince che le condizioni di legalità e di correttezza non sono più garantite. Di ciò avevo a suo tempo, purtroppo invano, informato anche il Presidente del Consiglio; di ciò, e me ne corre l'obbligo in questo rendiconto della Commissione, voglio informare tutti i colleghi del Consiglio.

Voglio aggiungere una cosa che riguarda la regolamentazione giuridica, di cui ha fatto cenno anche il Presidente della Commissione Ferretti. Voi sapete che il caso principale, secondo me, di portata più generale, che è stato rifiutato di esaminare, pur essendo stato presentato, riguardava il caso di 4 candidati alle elezioni della lista Neue Linke-Nuova Sinistra in provincia di Bolzano, che erano stati esclusi dalla candidatura ad opera dell'ufficio centrale circoscrizionale di

Bolzano, presso il Tribunale, perchè in sede di accettazione della candidatura avevano rifiutato di dichiararsi, davanti al notaio, appartenenti al gruppo linguistico tedesco, o al gruppo linguistico italiano, o al gruppo linguistico ladino.

Tre di questi candidati avevano affermato di non potersi dichiarare esclusivamente appartenenti al gruppo rispettivamente tedesco e italiano, perchè erano appunto di famiglia mista, il quarto aveva dichiarato di appartenere sia al gruppo linguistico tedesco che al gruppo linguistico italiano. Questi 4 candidati, per questa sola ragione e in applicazione della legge regionale vigente, sono stati esclusi dalla candidatura. Questi 4 candidati si sono rivolti immediatamente all'ufficio centrale circoscrizionale con un reclamo e successivamente alla Corte d'Appello di Trento, ma il loro reclamo non è stato preso in considerazione. Anche il Consiglio di Stato non è entrato nel merito di un loro ricorso. Ora l'art. 64 del testo coordinato, che la commissione di Convalida ha applicato, recita testualmente: "L'ufficio centrale circoscrizionale pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri". Allora ditemi voi a chi devono rivolgersi delle persone in queste condizioni se non alla Commissione di Convalida? Oggi esistono in quest'aula già diverse forze. In particolare anche il vicesegretario provinciale di Bolzano del partito comunista si è pronunciato chiaramente su questa questione, dicendo che è inammissibile che una persona venga privata del suo elettorato passivo perchè non rientra o non ritiene di rientrare in alcuno dei gruppi linguistici ufficialmente previsti e che questo comporti la perdita dell'elettorato

passivo. Ora io credo che una delicata questione di costituzionalità meritava di essere esaminata e meritava soprattutto di essere portata a livello anche di giudizio della Corte Costituzionale, cosa che si è invece impedito. Allora o si modifica l'art. 64 del testo coordinato delle leggi regionali, o bisogna pur provvedere in altro modo affinché una questione così delicata, come quella dell'elettorato passivo, possa perlomeno trovare una sede di verifica, perchè mi pare che molti di noi a lume di buon senso, di diritti umani, non so come dire, trovano infatti inammissibile che una persona, solo perchè non appartenente a nessuno dei gruppi linguistici previsti, non possa candidarsi e che non ci sia nessuno che si possa pronunciare in proposito. Io credo che il Consiglio regionale non possa far finta di niente di fronte alla lesione oggi del diritto di 4 persone, domani forse anche di altre persone.

Quindi vi invito, oltre che a prendere atto delle ragioni che mi hanno portato al dissenso prima esposto, a considerare anche in prospettiva il problema, che non è piccolo, dell'esistenza di persone nella nostra provincia perlomeno, nella provincia di Bolzano, che in ragione del loro essere diversi dal punto di vista culturale e linguistico da come la legge prevede, cioè diversi dalle tre possibilità offerte dalla legge, non possono candidarsi, cioè perdono un importante diritto civile alla stregua degli apolidi o, comunque, di chi non rientra in alcuna delle caselle previste.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente ACHMÜLLER)

PRESIDENTE: La parola al cons. Avancini.

AVANCINI (P.L.I.): Molto brevemente come membro della Commissione di convalida. Io ho grande stima nel collega Langer, lo considero una persona preparata, una persona intelligente, una persona colta, però io non credo che queste sue qualifiche gli diano il diritto di fare le affermazioni che ha fatto in questa cosiddetta relazione di minoranza. Io quindi la respingo nella maniera più energica, nella maniera più assoluta, perchè la ritengo offensiva della mia dignità di uomo, di consigliere, di rappresentante del Consiglio in seno alla Commissione di convalida. Non è accettabile che si dicano frasi di questo tipo, cioè accusare la maggioranza della Commissione, di cui io quasi sempre ho fatto parte, ho sempre votato con quella maggioranza che si è costituita, accusare di voler agire senza legalità ed equità. E' semplicemente assurda questa accusa, perchè l'imparzialità del Presidente si è sempre dimostrata in maniera lampante, in maniera inequivocabile. Lo scrupolo, ma direi quasi la pignoleria, con cui si sono esaminate le varie posizioni, risulta da tutti i verbali, che sono a disposizione di tutti i colleghi, di tutti i signori consiglieri. Sempre le varie questioni sono state messe ai voti e quindi la democrazia è stata rispettata al cento per cento, è stata rispettata al massimo. Basta esaminare le discussioni per i casi Dubis, Pruner e Boato, particolarmente per il caso Boato, con quale scrupolo si sono esaminate tutte le posizioni, si sono chieste delucidazioni alla Giunta provinciale, dopo di che democraticamente si è passati ai voti e la votazione ha avuto l'esito che qui è stato comunicato: 6 voti favorevoli, 2 voti di astensione. Credo che sia legittimo peraltro che uno si astenga o che uno voti a favore o che uno voti contro, senza dover

incorrere nella censura così aspra del collega Langer, il quale addirittura vede manovre..., ma questi sono affari suoi! Per me nella Commissione di convalida non ci sono state oscure manovre, è stato fatto tutto alla luce del sole, tutti hanno avuto la possibilità di esprimersi e quindi non è nemmeno vero che il caso Gallmetzer sia stato così contrario alle regole della democrazia. Anche lì abbiamo esaminato e valutato anche certe conseguenze politiche, che potevano derivare da una decisione avventata della Commissione, e perciò con i voti che sono qui detti dal collega Langer, con la votazione ampia della Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale, della S.V.P., del P.C.I., mia, e di tutte le altre forze che sono qui elencate si è deciso di accantonare quel ricorso, anche perchè c'erano grossi vizi di legittimità nella presentazione stessa del ricorso. Questo noi abbiamo appurato, caro Langer, e non puoi tu pretendere, per quanto persona autorevole qui dentro, di aver sempre ragione, non lo puoi pretendere perchè anche tu rappresenti un gruppo di due e quindi non puoi tu imporre la tua volontà a una maggioranza democraticamente eletta! Così abbiamo votato, così abbiamo deciso, del resto dopo ampia e approfondita discussione. Io, comunque, non me ne intendo di questioni giuridiche; abbiamo cercato, ripeto, con scrupolo e pignoleria di esaminare quella legge così incerta, stavo per dire sciagurata, quella legge incerta sull'elezione dei consiglieri del Consiglio regionale e abbiamo ravvisato tante di quelle difficoltà e tante di quelle norme che praticamente non erano applicabili, abbiamo cercato di barcamenarci; diamo atto almeno di questo a questa Commissione che ha lavorato per molti mesi, forse per troppi mesi, è già un anno e

qualche mese che abbiamo fatto le elezioni e siamo qui oggi per la convalida. Ma non riconoscere questo vuol dire, scusa Langer, io non uso mai parole forti, vuol dire essere in mala fede. La Commissione ha lavorato con serietà, con impegno, districandosi in questo mare mosso delle norme della legge regionale e proponendo al Consiglio di modificare questa legge, di vedere di dare interpretazioni autentiche, di modificare articoli, vedere di migliorare questa legge perchè così com'è è veramente in certi casi inapplicabile. E allora la Commissione cosa doveva fare? Abdicare e dire "noi non andiamo più avanti perchè la legge presenta difficoltà di interpretazione?" No, ha scelto la strada di vedere col buon senso, più che con la dottrina, di risolvere le questioni che sono state qui diligentemente elencate dal Presidente della Commissione.

Detto questo, io mi riconosco in questa relazione, la ritengo giusta, ritengo che rispecchi la discussione avvenuta in sede di Commissione di convalida, sono d'accordo con le sue conclusioni e quindi sono d'accordo di votarla.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): Per dire qual è stata la posizione mia nella Commissione di convalida su alcuni casi, in modo che non vi siano interpretazioni sbagliate. Anzitutto devo riconoscere che la Commissione ha lavorato con serietà e si è impegnata, ha approfondito tutti i casi in discussione, ha cercato di avere anche tutta la documentazione necessaria per poter decidere, al di sopra delle parti, per decidere con gli elementi sufficienti a una valutazione che fosse obiettiva.

La relazione è stata da me votata, però con una precisazione che è stata messa nel testo della relazione, dove si dice che viene votata la relazione in quanto rispecchia l'andamento dei lavori, il che non vuol dire che la mia posizione fosse stata sempre in tutti i casi conforme a quelle che sono state le decisioni prese dalla maggioranza dei membri della Commissione. Quindi ho voluto che nel testo della relazione fosse messo quell'inciso: "tenendo presente la votazione sui singoli casi". Quindi, vorrei precisare che il mio voto di approvazione della relazione è un voto che vuol dire approvazione di uno specchio di quanto è avvenuto, di una comunicazione al Consiglio di quanto è avvenuto, non una convalida da parte mia di tutti i casi. E mi riferisco in particolare al caso Gallmetzer, sul quale, come risulta dai verbali, io mi sono dissociato dalla maggioranza, non tanto nel merito, ma in quel caso sul metodo, sulla procedura seguita, che, secondo me, non ha esattamente rispettato quelli che erano i diritti del ricorrente, come è avvenuto invece in altri casi, ma c'è stata, secondo me, una forzatura nell'applicare la procedura che ha portato a delle conclusioni, che potevano essere le stesse conclusioni probabilmente nel merito della questione, ma con una distorsione nella procedura. Invece mi sono dissociato nel merito sul caso Pruner, e senza nessun malanimo con il cons. Pruner evidentemente, ma perchè lì ritengo che ci sia stata una interpretazione sbagliata della legge. E' vero che sia nel caso Gallmetzer che nel caso Pruner non ci è stata di aiuto la legislazione esistente nè il regolamento, legislazione che è imprecisa, ambigua e si presta a varie interpretazioni; regolamento che non è stato raccordato con la legislazione e quindi crea

ulteriori confusioni, soprattutto su quelle che sono le procedure e poi quelle che sono le competenze della Commissione di convalida. Nel primo caso, quello Gallmetzer, era la questione delle competenze, cioè qual è il momento dal quale la Commissione deve cominciare a valutare la regolarità delle elezioni. Lì si è voluto interpretare in una determinata maniera questa competenza della Commissione di convalida, dicendo che avviene solo da un determinato momento delle procedure elettorali, escludendo tutti i momenti precedenti, ma basandosi su un'interpretazione molto incerta, molto imprecisa, molto ambigua della legge stessa.

Nel caso Pruner, invece, a me sembrava che, nonostante queste difficoltà di interpretazione della legge che è stata fatta male e che non dava supporti molto validi, però in questo caso ci fosse una certa chiarezza nella legge, vale a dire la legge è precisa nel dire che non può essere convalidato quel candidato che abbia esercitato le funzioni inerenti alla carica di ispettore e abbia quindi avuto anche il pagamento per questa funzione, per queste mansioni, se questa carica l'ha esercitata dopo la scadenza prevista in 90 giorni prima della convocazione dei comizi elettorali, come è stato nel caso Pruner. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali era, se non vado errato ma credo di essere preciso, il 4 ottobre 1978, ci volevano 90 giorni prima di astensione dall'esercizio delle funzioni inerenti alla carica di ispettore, la data di domanda delle dimissioni invece del cons. Pruner è dell'8 agosto del 1978, con effetto dal 1. settembre. Quindi c'è stato un periodo in cui certamente il cons. Pruner ha esercitato le funzioni inerenti alla carica di ispettore, ha ricevuto lo stipendio e quindi è venuto meno a

uno dei presupposti stabiliti dalla legge per essere eleggibili. Avevamo anche insistito, c'era stata una richiesta di chiedere un parere legale, ma non è stata accettata; il caso si è chiuso con una votazione da parte della maggioranza dei membri della Commissione favorevole alla convalida, invece il P.S.I. e il P.C.I. hanno votato contro, si è astenuto Nuova Sinistra e il cons. Lunger, con una certa contraddizione da parte del cons. Langer perchè il ricorso veniva proprio da Nuova Sinistra. Io non ho capito questo cambiamento di opinione in quanto il problema era stato sollevato, e forse sarebbe stato sollevato ugualmente in sede di Commissione di convalida, ma era stato sollevato attraverso uno specifico ricorso da parte di Nuova Sinistra...

(Interruzione)

TOMAZZONI (P.S.I.): Io non so se c'è qualche manovra, io non sono un poliziotto che vada a cercare le manovre, non sono uno della Digos. Ho notato i fatti, i fatti sono questi, c'è stato un cambiamento di parere, non giustificato, secondo me, perchè è rimasto questo fatto dell'esercizio delle funzioni inerenti alla carica di ispettore. E direi che è un precedente abbastanza grave, se il Consiglio regionale va a convalidare questa elezione senza riesaminare il caso o dare giustificazioni plausibili di questa deroga che è stata fatta, e non so in nome di che cosa, per un consigliere, non importa di che partito, di che orientamento sia in questo caso, non mi interessa niente. A me interessa che sia rispettata la legge, che il Consiglio regionale si è data, che è stata votata dal Consiglio regionale, finchè è vigente deve essere rispettata e deve essere rispettata prima di tutto, oltre che da tutti i

cittadini, dai consiglieri stessi che l'hanno proposta e l'hanno votata. Abbiamo un caso specifico, secondo me, di violazione della legge. Perciò ho votato contro questa convalida ed è l'unico caso, secondo me, in cui la Commissione, secondo il mio parere e stando a quello che è lo spirito e il dettato della legge regionale, la Commissione ha sbagliato, non ha rispettato, nei limiti di quanto si poteva fare, nè il regolamento nè la legge stessa.

Vorrei che da questa discussione emergesse un impegno preciso, da parte dell'assessore competente, di rivedere al più presto questo testo coordinato delle leggi per la elezione del Consiglio regionale e quindi l'impegno della Giunta nel suo insieme a tener conto delle osservazioni fatte dalla Commissione di convalida nella sua relazione, e non solo, ma esaminarla poi anche in altri risvolti, che forse alla Commissione sono sfuggiti o che sono stati trattati, però non contenuti nella relazione, quindi rivederla molto attentamente perchè è una legge che in certi momenti si è rivelata addirittura inapplicabile per le contraddittorietà che essa contiene. Vorrei che nello stesso tempo emergesse un impegno per la Presidenza o per il Presidente del Consiglio regionale a far rivedere il regolamento e a farlo combaciare perlomeno con il testo delle leggi che noi abbiamo e anche con il testo delle leggi nazionali. C'è stato un caso, che ci è costato parecchi soldi perchè abbiamo dovuto chiedere delle consulenze, di contrasto tra il regolamento e le leggi nazionali, quello che riguardava la firma autentica del sindaco.

Io ho sostenuto una tesi che era in contrasto con quella del regolamento, i pareri chiesti ai grandi giuristi, ai grandi esperti hanno dato

ragione a me, ma abbiamo dovuto spendere dei soldi e resta il fatto che il regolamento è sbagliato. In quel caso è in contrasto con delle leggi che riguardano tutti i cittadini e che hanno la prevalenza su quello che è un regolamento interno che può riguardare soltanto i consiglieri provinciali.

Un'ultima osservazione per il caso Boato. Io ritengo che qui la Commissione abbia agito con correttezza e abbia quindi convalidato correttamente il cons. Boato. Però, al di là del caso Boato è emerso un aspetto estremamente grave della amministrazione che non possiamo non rilevare, anche se forse non è questa la sede più opportuna, però lo dobbiamo dire visto che ci si offre l'occasione, che è quello di una prassi instaurata presso le amministrazioni, in questo caso l'amministrazione provinciale di Trento, di fare delle delibere che riconoscono delle indennità retroattive anche per più di un anno, di un anno e mezzo, per mansioni che non sono state svolte dai soggetti, che godono poi questi arretrati. E qui non sono colpevoli i soggetti che ricevono queste indennità, è dovuto ai ritardi nelle scelte, nelle delibere che l'amministrazione va a fare.

Però a me sembra un caso di malcostume da denunciare, un caso gravissimo di malcostume da denunciare, perchè credo che in nessuna altra amministrazione dello Stato possa avvenire, avviene soltanto nelle amministrazioni cosiddette autonome. E' un segno di cattiva amministrazione, di pessima amministrazione, molto grave, che abbiamo già denunciato attraverso un'interrogazione, alla quale non abbiamo avuto risposta se non nel senso che "è la prassi" ci han detto, ma è la prassi che è sbagliata, che è dannosa e mi meraviglio che la

Corte dei Conti abbia sempre lasciato passare questo tipo di delibere che permettono, oltre che di dare un cattivo esempio di amministrazione, anche di fare delle discriminazioni poi tra gli stessi soggetti o gli stessi dipendenti dell'amministrazione pubblica.

Detto questo, ribadisco il nostro voto favorevole alla relazione, come specchio, come una relazione che dice come sono avvenuti i fatti, ribadisco però il nostro voto non favorevole al caso Pruner per un problema, secondo noi, di rispetto della legge e non, ripeto, per malanimo contro nessun consigliere, ma crediamo che qui ci sia stata una violazione del disposto della legge e una nostra riserva sul caso Gallmetzer per la procedura e non tanto sul merito.

PRESIDENTE: La parola all'assessore Dubis.

DUBIS (Regionalassessor für die Handelskammerordnung - S.V.P.): Ich kann nicht umhin, auch aus meiner ganz persönlichen Sicht und als Betroffener, kurz zu diesem Bericht Stellung zu nehmen und ich kann auch nicht umhin, meine Verwunderung zum Ausdruck zu bringen über eine Art, über eine Logik, über eine Schlußfolgerung, die aus diesem Dokument herausgelesen werden muß. Ich weiß, wie schwer die Arbeiten der Wahlprüfungskommission als solche sind — ich war in der letzten Legislaturperiode selbst Mitglied der Wahlprüfungskommission und habe das alles miterlebt —; es ist mir auch bekannt, wie heikel es ist, einzelne Positionen zu analysieren, anzugehen und dann darüber zu befinden. Es muß jedoch hier festgestellt werden, daß trotz aller Bemühungen — und ich möchte sagen, trotz aller ehrlichen

Bemühungen von seiten der Wahlprüfungskommission — bei analogen Fällen die Wahlprüfungskommission zu ungleichen Ergebnissen gekommen ist. Wenn nämlich bei meinem Fall festgestellt wurde, daß diese meine Aufgabe als gewesener RAS-Präsident unvereinbar sei mit dem Status eines Regionalabgeordneten, dann hätte meines Erachtens die Wahlprüfungskommission konsequenter sein müssen. Man kann nicht bei einem Fall das feststellen und bei anderen ähnlichen, analogen Fällen einfach die Behauptung aufstellen, das Gesetz sei unanwendbar und müsse folglich geändert werden. Ich kenne überhaupt kein Urteil auf der ganzen Welt, das sagt sic et simpliciter, ein bestehendes Gesetz sei "inapplicabile", unanwendbar. Also hier werden nicht Unvereinbarkeiten aufgezeigt, sondern man sagt einfach, das Gesetz kann nicht angewendet werden und muß folglich geändert werden. Ich gehe mit dem Präsidenten und mit der Kommission dahingehend überein, ich stimme überein, daß dieses Gesetz geändert werden muß, zum Ersten, weil es unklar ist, und zum Zweiten, weil es in vielen Punkten ungerecht ist. Aber wenn man nun diesen Grundsatz der Unanwendbarkeit eines Gesetzes aufstellt, dann sollte man das in gleicher Weise für alle Betroffenen tun und nicht für die einen ja und für die anderen nein. Ich weiß, ich spreche hier pro domo mea, aber ich mußte das sagen, und ich werde auch aus diesem Grunde, bei der Abstimmung den Saal verlassen und nicht mit für diesen Bericht stimmen.

(Non posso fare a meno di prendere posizione in merito alla presente relazione dal mio punto di vista strettamente personale e come interessato, ed esprimere la mia meraviglia sul modo,

sulla logica, sulle conclusioni di cui si deve prendere atto in questo documento. Conosco le difficoltà alle quali deve dedicarsi la Commissione di convalida, io stesso ne facevo parte nella legislatura precedente, per cui sono cose queste da me stesso vissute; sono anche a conoscenza della delicatezza del lavoro di analisi delle singole posizioni e quanto sia delicato dover prendere infine decisioni. Tuttavia in questa sede devo constatare che nonostante tutte le premure — vorrei dire nonostante tutte le premure oneste da parte della Commissione di convalida — questa sia pervenuta a risultati disuguali in casi analoghi. Se ad esempio nel caso mio è stato constatato che la funzione di ex-Presidente della RAS è incompatibile con lo stato di un Consigliere regionale, la Commissione in parola avrebbe dovuto essere più coerente. Non si può infatti concludere un caso in un determinato modo ed in casi simili, anzi analoghi dichiarare l'inapplicabilità della legge che pertanto andrebbe modificata. Non conosco una sola sentenza al mondo che dichiari sic et simpliciter che una legge in vigore è inapplicabile. Qui non si indicano incompatibilità, ma si dichiara semplicemente che il disposto legislativo non può essere applicato e che pertanto va adeguatamente modificato. In primo luogo sono pienamente concorde con il Presidente e la Commissione, non vi sono dubbi che la legge deve essere modificata in quanto poco chiara, e in secondo luogo sono pure d'accordo che in diversi punti il provvedimento legislativo in parola si presenta ingiusto. Se però si afferma il principio dell'inapplicabilità di una legge, questo dovrebbe valere per tutti gli interessati e non per uno sì e per gli altri no. Mi rendo conto che sto parlando pro domo mea, ma non potevo tacere,

per cui al momento della votazione lascerò per questo motivo la sala per non votare a favore di questa relazione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Fedel

FEDEL (Segretario questore P.P.T.T.-U.E.): Presidente, signori colleghi, molto brevemente due parole a nome del Partito del Popolo Trentino Tirolese per l'unione europea per approvare il lavoro svolto dalla Commissione di convalida in questi trascorsi mesi attorno alla difficile problematica delle compatibilità, delle eleggibilità e dell'incompatibilità. Noi rendiamo atto immediatamente al Presidente Ferretti di aver agito con imparzialità e con molto buon senso, consentendo a tutti i commissari di poter esprimere i loro punti di vista, cercando di favorire nel modo maggiore possibile lo svolgersi delle ricerche attorno ai casi anche difficili e dubbiosi, in modo che alla fine il voto della Commissione potesse essere il più obiettivo possibile. Per quanto riguarda il caso del collega di gruppo Pruner va sottolineato ciò che non è stato detto dal collega Tomazzoni, che non è d'accordo sulle conclusioni della Commissione di convalida, va detto cioè che al momento dell'accettazione della carica il collega Pruner era pensionato a tutti gli effetti e quindi non ricadeva per niente sotto le forche caudine della incompatibilità o della ineleggibilità. Grazie.

PRESIDENTE: La parola al cons. Cadonna.

CADONNA (P.S.D.I.): Anch'io brevemente, quale componente della Commissione di convalida, ritengo opportuno esprimere un giudizio.

Io ritengo che il lavoro svolto sia stato della massima attenzione in merito ai diversi casi

prodotti e ai ricorsi e ai diversi aspetti anche sollevati direttamente dalla Commissione sui singoli consiglieri eletti. Ritengo anche che il lavoro senz'altro è stato frenato, come è stato riferito, sia nella relazione di maggioranza che dal collega Tomazzoni, dalla difficile interpretazione della legge tuttora in vigore e lo dimostra anche a pag. 7 della relazione l'elenco degli artt. 10-11-14 ecc. che questa interpretazione si prestava a diverse angolature, a diversi giudizi. Ritengo senz'altro che debba andare modificato il testo della legge. La commissione, di fronte a queste difficoltà di interpretazione, è ricorsa più volte anche per una maggiore responsabilità, a consulenze esterne per pareri giuridici sui diversi articoli o capoversi dove mancava la certezza interpretativa.

D'altronde, e a sostegno di questo mio giudizio, c'è il fatto del numero delle riunioni abbastanza intense e che hanno superato le 19, lo dimostra l'impegno e la presenza dei consiglieri componenti la Commissione e lo dimostra anche una certa flessibilità forse anche interpretativa del testo di legge regionale, per ricercare, nella giustizia obiettiva delle posizioni e dei giudizi nei confronti di diversi ricorsi, di dare dei giudizi i più vicini possibili a quella che è una corretta interpretazione sui medesimi. Ritengo di dover dare voto favorevole complessivamente alla relazione presentata dal collega Ferretti su tutto il lavoro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (S.P.S.): Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich selbst als Mitglied dieser Wahlprüfungskommis-

sion hatte die Möglichkeit mitzuerleben, mit welcher Seriosität in dieser Kommission gearbeitet wurde und daher möchte ich ohne weiteres sagen, daß den Mitgliedern in dieser Kommission absolut Anerkennung ausgesprochen werden muß — das gilt natürlich auch für den Präsidenten dieser Kommission —, weil ich absolut den Eindruck hatte, daß die Arbeit seriös vor sich gegangen ist. Es hat vom Grunde her keine vorgezeichneten Mehrheiten gegeben; es hat verschiedene Mehrheiten gegeben und es hat auch verschiedene Minderheiten gegeben in verschiedenen Einzelfällen. In diesem Fall hat ja jedes Mitglied eine Stimme, war eine Stimme und nicht nach Stärke der Fraktionen; jedes Mitglied war eine Stimme. Von da her, muß man sagen, habe ich absolute Seriosität in der Kommission festgestellt. Sicherlich sind nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen, nicht alle Wünsche der Kommissionsmitglieder, nicht alle Wünsche der Konkurseinreicher, aber das ist einmal so in der Demokratie, daß nach langer Diskussion eine Entscheidung getroffen wird und eine Mehrheitsentscheidung muß man als Demokrat eben akzeptieren, wenn sie auch nicht immer als richtig empfunden wird, vorausgesetzt natürlich, wenn man davon ausgeht, daß die Gesetzesbestimmungen und andere Bestimmungen richtig interpretiert werden, also nicht verfassungswidrig interpretiert werden. Auch ich selber hatte einige wenige Wünsche vorgebracht, die die Mehrheit nicht mitgetragen hat, so zum Beispiel war ich der Meinung, daß in der Provinz Bozen in einigen Gemeinden hätten sollen die Wahlzettel aufgemacht werden, um zu prüfen, ob das alles mit rechten Dingen hergegangen ist. Das war nicht der Fall, die Mehrheit war nicht dieser Meinung und daher ist

auch dieser Wunsch nicht berücksichtigt worden, obwohl es ein Wunsch von mir gewesen wäre. Das muß man eben respektieren und akzeptieren. Und in diesem Fall war ich eben in Minderheit und die Minderheit hier im Regionalrat war die Mehrheit in diesem Fall.

Zu den einzelnen Rekursen bzw. Beschwerden — ich möchte hier nicht auf einzelne Namen eingehen, ich möchte nicht besonders den Fall Dubis aufgreifen oder den Fall Pruner —, aber ich habe den Eindruck insgesamt, daß bei allen Fällen eine sorgfältige Prüfung gemacht wurde und soweit wie möglich mit Dokumenten untermauert bzw. Gutachten eingeholt wurden, die manchmal auch sehr kostspielig sein können. Also man hat sich wirklich bemüht — das möchte ich ganz offen sagen —, mit aller Seriosität eine Arbeit durchzuführen. Auch in diesem Fall werden nicht alle befriedigt sein und wir haben ja festgestellt, daß zum Beispiel Regionalassessor Dubis nicht zufrieden war in dem Fall. Sicherlich man kann nicht alle zufrieden stellen.

Nun zur Abstimmung zu diesem Dokument. Wenn das Dokument, so wie es jetzt vorgelegt ist, ohne Absätze zur Abstimmung gebracht wird, stimme ich dafür. Wenn Wünsche geäußert werden, daß Absatz für Absatz abgestimmt werden soll, dann behalte ich mir noch vor, bei einzelnen Absätzen mich der Stimme zu enthalten. Aber im großen und ganzen empfehle ich den Kollegen Abgeordneten, sich für dieses Dokument auszusprechen.

Abschließend noch möchte ich sagen: Die größten Schwierigkeiten waren ja die Interpretation der Geschäftsordnung bzw. die Interpretation des geltenden Regionalwahlgesetzes, weil ja die Schwierigkeiten mit Landesgesetzen bzw.

mit Staatsgesetzen da waren. Hier sollte ehebaldigst darangegangen werden, diese Schwierigkeiten aus dem Weg zu schaffen und im Bericht des Präsidenten selber sind ja die Punkte aufgezeigt und diese Punkte sollte man in Angriff nehmen, damit zumindest bei der nächsten Legislaturperiode diese Interpretationsschwierigkeiten bei den einzelnen Artikeln nicht mehr so schwierig sein werden wie es eben in diesem Fall war. Ich hoffe, daß der Präsident selbst und vielleicht auch der zuständige Assessor sich die Mühe nehmen, ehebaldigst dies in Angriff zu nehmen, damit man hier — das dauert sicher eine lange Zeit, bis man auch hier wieder Gutachten und alles gesammelt hat —, darangeht, rechtzeitig in dieser Legislaturperiode ein neues Gesetz oder neue Bestimmungen zu erlassen, die Klarheit schaffen.

(Illustrissimo Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Come componente della Commissione di convalida ho avuto la possibilità di constatare la serietà con cui si è lavorato in seno a tale organo, per cui è doveroso esprimere un riconoscimento ad ogni singolo membro, come pure al Presidente della Commissione, avendo io avuto un'impressione positiva per la serietà ed il modo di lavorare posti in luce. Non è mai esistita in sostanza una maggioranza preconstituata, per cui intorno ai singoli casi si sono create sempre maggioranze e minoranze diverse. Ogni membro disponeva di un solo voto indipendentemente dalla consistenza del gruppo che egli rappresentava. Sotto questo profilo ho potuto constatare massima serietà. Non si sono potuti accogliere tutti i desideri dei vari membri, dei ricorrenti, ma come accade in democrazia, dopo lunghe discussioni si decide a maggioranza, per cui come

democratico devo accettare tali decisioni anche se non ritenute giuste, premesso comunque che le relative norme di legge siano state interpretate correttamente e non in modo incostituzionale. Io stesso avevo fatto alcune proposte peraltro non accettate dalla maggioranza; ero ad esempio dell'opinione di riesaminare le schede elettorali relative alla Provincia di Bolzano, al fine di controllare la regolarità delle operazioni. La maggioranza ha respinto la proposta, sebbene fosse un mio desiderio, la qual cosa va accettata e rispettata. In questo caso mi sono trovato in minoranza che rispecchiava del resto nel suo rapporto la minoranza del Consiglio.

Non intendo entrare nel merito dei singoli ricorsi ed in particolare dei casi Dubis o Pruner, posso tuttavia dire che in tutti i casi si è proceduto ad un esame serio ed approfondito, sono stati raccolti, per quanto possibile, documenti e pareri, senza badare a spese. Tutti si sono prodigati, lo desidero porre in rilievo, per addivenire con massima serietà ad una soluzione. Non avremmo certamente soddisfatti tutti ed a tal proposito abbiamo potuto constatare l'insoddisfazione dell'Assessore regionale Dubis, ma accade appunto, che non si riesce ad accontentare tutti.

In merito all'approvazione di questo documento. Nel caso di una votazione globale voterò a favore, ma qualora si desiderasse una approvazione per capoversi, mi riservo di astenermi su determinati passi. Nel complesso raccomando ai colleghi Consiglieri di esprimere voto favorevole.

Prima di concludere desidero fare presente che le maggiori difficoltà incontrate riguardavano l'interpretazione del regolamento interno, ossia delle norme concernenti l'elezione del

Consiglio regionale, che si intrecciavano con dispositivi di leggi provinciali e nazionali. Si dovrebbe pertanto eliminare al più presto simile difficoltà, peraltro indicate nella relazione del Presidente della Commissione, onde evitare alla prossima elezione il ripetersi di simili circostanze. Spero che il Signor Presidente stesso e forse anche l'Assessore competente si premurino per chiarire e presentare al Consiglio nuove norme ancora entro questa legislatura, sebbene il lavoro potrebbe presentarsi lungo e laborioso, in quanto sarà necessario raccogliere nuovamente pareri a carattere giuridico.)

(Assume la Presidenza il Presidente PARIS)

PRESIDENTE: Chi chiede di parlare? Cons. Mitolo.

MITOLO (M.S.I.-D.N.): Brevissimamente, signor Presidente, perchè mi pare che anche nella sostanza degli interventi che mi hanno preceduto non ci sia granchè di notevole e di importante da aggiungere a quello che già la relazione, votata a maggioranza in Commissione, abbia espresso. Io voglio dire solo questo: che questa volta siamo andati oltre i limiti, non dico del lecito, ma dell'immaginabile per il tempo che abbiamo impiegato come Commissione di convalida ad esaminare i vari casi che ci sono stati presentati, che si sono sottoposti al nostro giudizio. Approviamo la relazione con oltre quasi un anno di ritardo. Questo sta anche a significare dello scrupolo che abbiamo messo e i colleghi che ci hanno nominato ci debbono fare credito per il nostro lavoro.

Sui casi particolari che sono sorti all'interno della Commissione io devo dire che ho rilevato,

nella stragrande maggioranza dei commissari, la piena disponibilità e volontà ad esaminarli con la massima obiettività ed è stato fatto. Per alcuni casi specifici non sono d'accordo sulle critiche che sono state poste, in particolare mi sembra che quella rivolta alla convalida del cons. Pruner non abbia veramente fondamento giuridico, perchè il cons. Pruner nel momento in cui ha accettato la candidatura e ha posto la sua firma, era in congedo, era in pensione, quindi non rientrava nelle caratteristiche previste dalla legge perchè non potesse candidare. Se fosse accaduto prima evidentemente ci potevano essere gli estremi, ma in quel momento preciso la sua figura giuridica di candidato era di un pensionato che non esercitava alcuna funzione. Quindi non capisco proprio per quale motivo si sia voluto e si tenda, se non come motivo di carattere politico, a sollevare questa questione.

Come la questione del cons. Boato: visto che si parla di tutti lo diciamo con molta chiarezza. Anche la questione del cons. Boato, a mio giudizio, era una questione errata da parte di chi l'aveva sollevata e di chi aveva voluto condurre un certo esame. Peraltro confermo che attraverso richiesta di informazione, richiesta di pareri giuridici, questa volta la Commissione ha fatto molto più che non le altre volte, avendo anche constatato, ed è stato rilevato dai colleghi che mi hanno preceduto, le difficoltà di interpretazione della legge e del regolamento a cui bisogna mettere mano per ottenere degli strumenti, non dico perfetti e chiarissimi al mille per cento perchè in effetti questo non sarà mai possibile, ma perchè si possano evitare dubbie interpretazioni, soprattutto interpretazioni di comodo.

In questo spirito io credo che noi possiamo

con coscienza e con serenità accettare la relazione del Presidente della Commissione di convalida e passare alla convalida di questo Consiglio, perchè veramente dobbiamo anche a un dato momento essere onesti con noi stessi e dire che in sostanza più di quello che abbiamo fatto non avremmo potuto sinceramente fare.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO (P.C.I.): Non mi dilungherò molto, signor Presidente, per il semplice fatto che non entrerò nel merito di quelle cose che sono disponibili a tutti i consiglieri attraverso la lettura della relazione e qualora i consiglieri medesimi ritenessero di approfondire alcuni casi specifici tutta la documentazione è disponibile. Mi permetterà il Presidente, mi permetteranno i consiglieri di fare solo alcune considerazioni di ordine più generale alla luce della esperienza maturata in oltre un anno di lavoro della Commissione di convalida. Il primo quesito è pertinente, altri colleghi lo hanno detto: come mai, ad oltre un anno e più mesi dalle elezioni del novembre '78, solo oggi siamo in presenza di questa decisione, che non è formale, ma che è giuridico-politica alla stessa maniera? Ebbene, effettivamente perchè si sono dovute affrontare, come è stato giustamente ricordato nella relazione e negli interventi successivi, questioni abbastanza complicate di difficile interpretazione e ci siamo avvalsi anche di apporti esterni, consulenze e così via dicendo. Però ciò che vorrei sottolineare, al di là di quello strumento di lavoro che, tutto sommato, mi è parso molto corretto e molto produttivo, io credo di fare mia in modo particolare quella parte della relazione che sollecita una revisione

profonda dell'attuale legislazione regionale inerente alla elezione del Consiglio regionale, per quanto direttamente collegato alla legge regionale il regolamento del nostro Consiglio, perchè dobbiamo convenire col fatto che in certi casi pareva di essere in un ginepraio, in contraddizioni nell'una o nell'altra circostanza, con uno o con un altro provvedimento. E a questo proposito, signor Presidente, desidererei far presente che noi dovremmo tendere a far sì che la nostra legislazione sia analoga nella sostanza alla legislazione che regola la elezione degli altri consessi regionali nel resto del paese. Mi spiego meglio. Secondo noi, dovrebbe essere ben distinto il momento della convalida degli eletti, che vuol dire compatibilità, eleggibilità, ovvero incompatibilità, ineleggibilità, da tutte quelle materie che qui possono rientrare nelle cosiddette operazioni elettorali. Perchè uno dei nodi più di fondo in sostanza, di fronte al quale ci siamo trovati, è stato anche questo. Cosa si intende per operazioni elettorali? Si può dire: dal bando del Presidente della Giunta regionale e via via, fino a tutte le altre fasi. E chi ci dà la potestà di intervenire in queste fasi? Perchè operazione elettorale è anche il giorno della votazione a un seggio dove possono avvenire delle irregolarità non conosciute. Come può il Consiglio regionale intervenire sul fatto che un elettore è stato ammesso, non è stato ammesso, se sia stata una cosa corretta o non corretta, se si è aperto alle 7 meno un quarto anzichè alle 7, se si è chiuso alle 22.10 anzichè alle 22? Anche questa è operazione elettorale, come possiamo intervenire su queste cose? E cerco in questo senso di rispondere ad alcuni quesiti, che sono venuti fuori per quanto riguarda il corredo delle candidature. Noi, per il corredo delle candi-

dature ci siamo attenuti nè più nè meno a quello che è una legge, alla legge regionale che dice che tra i molti requisiti occorre una determinata cosa. Io non entro nel merito dunque se è giusto o non è giusto che uno, indipendentemente dall'appartenenza etnica, possa o meno candidare; il problema è che la legge dice una cosa e noi ci dobbiamo attenere a questa. Siamo convinti che la questione che viene presentata in tribunale in quella circostanza, che assume la veste particolare per l'operazione elettorale, è una cosa che successivamente va fatta carico al Consiglio regionale? Io ho delle serie perplessità, il titolo 4 della legge n. 108 del 17 febbraio 1978, che regola la elezione dei Consigli regionali nel resto del paese, il titolo 4 recita: "convalida degli eletti e contenzioso" e dice che "il Consiglio regionale non può annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali". Non potremmo noi intervenire se attenessimo a questa legge tutta una serie di questioni. Perchè a mio parere è corretta questa legge nazionale, ecco perchè dico un adeguamento della nostra? Perchè questo Consiglio regionale è composto da eletti che rispondono a parti politiche e il fatto che il Consiglio regionale decida di se stesso, oltre alla questione della compatibilità e della eleggibilità, può significare che, per motivazioni non strettamente inerenti la giurisprudenza che regola la questione elettorale, può andare anche a intaccare quella che è la libera espressione dell'elettore o una sua interpretazione, che altri momenti giurisdizionali invece debbono semmai affrontare e risolvere.

Altre questioni inerenti il contenzioso cosiddetto elettorale.

Noi ci siamo trovati di fronte ad alcuni casi dove, ad esempio, avremmo potuto sollevare

conflitti, per la parte relativa all'art. 11, là dove, il Presidente ricordava nella sua relazione, sorge una rotta di collisione con la legge 1078. No, signori! La legge 1078, legge dello Stato non obbliga chicchessia ad usufruire della aspettativa. Comunque, che la usufruisca o meno, determinate indennità, non lo so come si chiamano, vengono percepite e noi dovremmo rendere ineleggibile o incompatibile un consigliere solo perchè si avvale di una legislazione nazionale, che gli consente di avere discrezionalità nell'ottenere o meno l'aspettativa! Anche questa io credo che sia una materia, come abbiamo già avuto occasione di dire nel corso del bilancio del Consiglio regionale, da affrontare e da correggere abbastanza sollecitamente.

Altra questione per quanto riguarda l'attività in senso generale della Commissione di convalida, e dunque alcune proteste e il corredo delle proteste. Signor Presidente, io non voglio riaprire assolutamente la questione, voglio porre al Consiglio regionale un elemento di riflessione, essendo le posizioni già espresse in Commissione di convalida e non bisognose di ripetizione perchè contenute già in quel lavoro che è stato sintetizzato ma vorrei ricordare che la Commissione di convalida opera, per quanto attiene le sue competenze, per la parte quarta del nostro regolamento del Consiglio regionale e, per l'esattezza, dall'art. 23 all'art. 35. Ebbene uno di questi articoli, per l'esattezza il 28, che poi naturalmente è collegato al 27, il quale dice che "perchè un'elezione venga annullata ci vuole una protesta", il 28 dice che "le proteste elettorali devono essere firmate da cittadini del collegio, le firme devono essere legalizzate dal sindaco del comune dove i firmatari hanno domicilio". Ora noi abbiamo aperto una parentesi a questo

proposito e abbiamo ottenuto anche un parere richiesto per quanto riguarda la cosiddetta legge 15 del 1968. Ora la legge 15 del 1968, indica tutta una serie di persone che possono legalizzare le firme e cita i notai, cita i sindaci, cita i segretari comunali e va giù e giù nell'elenco. Ma questo è un aspetto. Noi diciamo che una cosa è coloro che possono, altra cosa è quella che nella singola circostanza la legislazione nazionale o regionale, nel caso nostro il regolamento richiede. Perchè, signori cari, tutti noi nel presentare il corredo delle nostre candidature abbiamo dovuto rispettare la legge regionale che dice che una firma deve essere autenticata se non sbaglio dal segretario comunale, comunque non dal sindaco, e nessuno di noi si è permesso il lusso di sbagliare e di andare da un sindaco, e un sindaco, secondo la legge 15, può convalidare. Rovescio il ragionamento: per la elezione alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo l'autentica viene richiesta da parte del sindaco o di un notaio, ma chi che ha candidato alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo si è ben guardato dall'andare da un segretario comunale o da altra persona. In sostanza, voglio dire che per me può anche andar bene purchè sia specificato che la firma deve essere autenticata, punto e basta. Allora vale la legge 15, cioè chiunque è abilitato ad autenticare la firma. Invece è sorta una questione non di poco conto, ci sono stati elementi anche di frizione e di attrito a questo proposito, perchè noi, Commissione di convalida, che ci dobbiamo attenere in primo luogo alla legge del nostro regolamento, per quanto riguarda alcune proteste, abbiamo derogato dalla questione richiesta, quale appunto la firma convalidata da parte del sindaco.

In sostanza, dette queste cose, che rientrano nello spirito e nella lettera della relazione della Commissione di convalida, cioè quella di un adeguamento vuoi della legislazione regionale vuoi del regolamento a questo proposito, io concludo dicendo che, posta questa conciliazione, questo adeguamento, questa omogeneità di trattamento tra le modalità elettorali e i ricorsi del nostro Consiglio regionale con il resto del Paese, anche noi abbiamo cercato di concorrere, di contribuire affinché i lavori fossero i più sereni, i più produttivi e i più certi, certamente con quei margini di tolleranza dovuti al fatto che siamo tutti egualmente uomini e non necessariamente esperti in materia giuridica, come a volte abbiamo appunto dimostrato di essere.

In conclusione, noi riteniamo che vadano evitate tutte queste rotte di collisione per rendere anche più sciolto il lavoro della prossima Commissione di convalida ed, essendo anche noi convinti che la relazione rispecchi l'andamento complessivo dei lavori che si sono protratti per questi mesi e rifletta naturalmente sui singoli casi le posizioni di ciascun rappresentante di gruppo consiliare, anche noi abbiamo già anticipato e ribadiamo l'approvazione alla relazione nel suo complesso.

PRESIDENTE: Chi altri chiede di parlare? Ha la parola il Presidente della Giunta regionale.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Richiamata in causa la Giunta da alcuni colleghi voglio dire che essa si impegna di presentare al Consiglio regionale nel più breve tempo possibile un nuovo disegno di legge, che migliori l'attuale legge regionale sulla elezione dei consiglieri regionali,

per quanto riguarda le incompatibilità e le ineleggibilità, tenendo conto soprattutto dei suggerimenti dati dalla Commissione di convalida e di quanto daranno i consiglieri nella discussione in Commissione ed in Consiglio.

PRESIDENTE: Altri chiedono di parlare? Prego? La dichiarazione di voto si può esprimere quando è chiusa la discussione generale, cons. Langer. Altri chiede di parlare? Nessuno. Non mi risulta, anche se sono stato un momento fuori, che nessuno abbia chiesto votazioni articolate. Allora la discussione generale è chiusa. Dichiarazioni di voto? Cons. Langer.

LANGER (N.S.-N.L.): Io riprendo la parola perchè credo che strumentalmente si sia voluto equivocare, quindi mi corre l'obbligo di precisare. Io non ho frontalmente e complessivamente condannato o chissà cosa l'operato della Commissione perchè riconosco che, nella stragrande maggioranza dei casi, la Commissione ha lavorato con scrupolo e con serietà. Io ritengo in particolare, per rispondere, come credo sia giusto rispondere, al collega Tomazzoni, che a questo scrupolo e a questa serenità di giudizio anch'io mi sia uniformato e in particolare credo che testimonianza ne è il voto che tu hai richiamato sul caso Pruner. Cioè io dico francamente che su questo io mi sono trovato in dissenso, dissenso che noi consideriamo legittimo ed ammissibile, sia con il mio compagno di gruppo, sia con i presentatori di un ricorso, perchè, esaminando la cosa in sede di Commissione, mi sono convinto che il caso non era univoco. Tanto è vero che io ho chiesto un approfondimento giuridico che è stato negato e

quindi mi sono astenuto. Non c'è dietro alcuna manovra, niente, sono d'accordo che la logica della norma darebbe ragione alla posizione tua, di questo sono profondamente convinto e alla posizione del ricorrente e così via, credo che la lettera della norma, che va interpretata in senso stretto, non sia sufficiente.

Detto questo, mi pare di dover ribadire che il nostro dissenso, quindi anche in sede di voto che annuncio e lo dico anche al collega Erschbaumer, non è per essere rimasti in minoranza in qualcosa, perchè questo è legittimo, cioè è assolutamente legittimo, così come le votazioni giustamente non hanno mai riprodotto uno schieramento politico preciso, è assolutamente legittimo restare in minoranza. Quello che ci fa dissentire è il fatto che due casi, a nostro giudizio gravi, non siano stati esaminati, non del come si è deciso. Quindi questa è la ragione del dissenso e mi pare che, e mi permetto di usare un'altra volta il collega Pruner come esempio, se il collega Pruner, avesse dovuto dichiarare a priori prima di candidarsi, a parte la sua qualità di funzionario o no della Provincia, la sua appartenenza a un gruppo linguistico, forse anche il collega Pruner si sarebbe trovato in difficoltà. Perchè credo che il collega Pruner in provincia di Bolzano, così si legge sui giornali, possa come persona di madrelingua tedesca e forse agli atti del Consiglio, per quanto mi consti, così almeno il Presidente ha letto, consta come consigliere di lingua italiana. Io credo che questa sua posizione sia del tutto legittima, cioè credo che il cons. Pruner, come qualunque altra persona, ha diritto di considerarsi domiciliato in più di una cultura, se questa è la sua qualità anche di bilingue, credo però che anche altre persone nella provincia di Bolzano dovrebbero

avere questo diritto e non per questo essere privati dell'elettorato passivo.

Da questo punto di vista mi sembrava che la questione meritava di essere affrontata e riesaminata e da questo punto di vista permane il nostro dissenso, non per essere rimasti in minoranza, caro collega Avancini, sia ben chiaro, ma perchè la Commissione si è bloccata in limine nell'esaminare due questioni: regolarità della lista democristiana e questione dei candidati non dichiarati appartenenti, dove, secondo noi, avrebbe dovuto andare avanti, pervenendo poi a maggioranza alle sue conclusioni.

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Prego, cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI (P.S.I.): In dichiarazione di voto, signor Presidente, vorrei sapere....

PRESIDENTE: No, solo dichiarazione di voto. Ho capito.

TOMAZZONI (P.S.I.): Vorrei sapere che cosa si vota, se si vota la convalida insieme di tutti i consiglieri, o se si vota soltanto la relazione lasciando però impregiudicato quello che è stato il voto sui singoli casi. Ecco la nostra dichiarazione di voto è questa: noi approviamo, come abbiamo approvato, la relazione, e l'ho già detto prima, in quanto rispecchia l'andamento dei lavori in modo chiaro e preciso; non siamo d'accordo sulla convalida nell'insieme di tutti i consiglieri. Quindi, se è una convalida generale ci asteniamo per quelle precisazioni che ho fatto prima nell'intervento. Se è invece soltanto l'approvare la relazione siamo d'accordo, però resta impregiudicato il nostro voto singolo dato

in sede di Commissione sui casi specifici che ho citato prima.

PRESIDENTE: Approfito dell'intervento del collega Tomazzoni per ricordare che il nostro è un giudizio, che si esprime su una proposta, che è quella della Commissione di convalida. La Commissione di convalida propone la convalida di tutti i consiglieri. C'è una votazione unica in quanto, io l'ho richiamato prima per scrupolo, nessuno mi ha chiesto la votazione per parti separate. Ergo, si vota sulla proposta della Commissione di convalida, punto primo. Punto secondo, questo che esprimiamo oggi è un giudizio, quindi se l'assemblea vota sì o no a seconda delle espressioni di ciascuno e a seconda della maggioranza, questo implica convalida o meno dell'intera assemblea, il che vuol dire singolarmente di ciascun consigliere, come sta e giace oggi l'assemblea, con le modificazioni che sono intervenute per le dimissioni e via dicendo. Ho espresso sufficientemente, cons. Tomazzoni, il pensiero? Altre dichiarazioni di voto? Nessuna.

E' in votazione la convalida dei signori consiglieri, si vota sulla proposta fatta dalla commissione apposita di convalida, la quale conclusivamente propone la convalida di tutti i componenti di questa assemblea; è un giudizio, come ho detto prima, che investe complessivamente l'intera assemblea in quanto non ci sono state richieste di votazione articolata o per capi. Quindi, io metterò in votazione la relazione dell'assemblea, il che implica convalida o meno dell'intera assemblea. Spero che non ci siano, a questo punto, dubbi.

E' in votazione la relazione che implica la convalida dell'assemblea dei singoli consiglieri: è

accolta con 45 voti favorevoli, 2 voti contrari e 3 astenuti. L'assemblea è convalidata, intendendosi ciascuno componente di essa.

Proseguiamo con il punto 2) all'ordine del giorno: *Disegno di legge-voto n. 3: "Istituzione in Bolzano di una Sezione del Tribunale per i minorenni e di una Sezione della Corte di Appello di Trento per i minorenni"* (Presentato dai membri della Giunta regionale).

La parola al relatore, Presidente della Giunta.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Con il presente disegno di legge-voto, presentato in base all'art. 35 dello Statuto speciale di autonomia (D.P.R. 31 luglio 1972, n. 670), viene proposta l'istituzione in Bolzano di una sezione del Tribunale per i minorenni.

L'iniziativa è fondamentalmente nata dall'esigenza di assicurare ai minorenni del gruppo linguistico tedesco una sede giudiziaria idonea a garantire il diritto costituzionalmente sancito di rivolgersi ai giudici nella lingua materna.

Come è noto la attuale struttura dell'ordinamento giudiziario prevede che il Tribunale per i minorenni sia istituito in ogni sede di Corte d'Appello, esercitando la sua giurisdizione su tutto il territorio del distretto. Di conseguenza, per il territorio della provincia di Bolzano, il Tribunale per i minorenni è istituito presso la Corte d'Appello di Trento, con evidente disagio per i minorenni residenti in provincia di Bolzano, i loro patroni ed i loro familiari.

Si ritiene quindi doveroso l'esercizio della giustizia nella zona di origine e di residenza dei minorenni, consentendo, nel contempo, una composizione della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni che tenga conto del

necessario inserimento di Magistrati ed esperti appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

L'articolo 1 prevede appunto la istituzione in Bolzano di una sezione del Tribunale per i minorenni, attualmente operante presso la Corte d'Appello di Trento.

Lo stesso articolo dispone che uno dei due esperti che compongono la sezione devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

L'articolo 2 prevede che anche nella composizione della sezione della Corte d'Appello di Trento che funziona da Corte d'Appello per i minorenni venga inserito, in qualità di esperto, un cittadino appartenente al gruppo linguistico tedesco, designato dal Consiglio provinciale di Bolzano.

L'articolo 3, nel disporre che nulla è innovato per il funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale dei minorenni rispetto alle vigenti norme dell'ordinamento giudiziario e di quelle disciplinanti il Tribunale per i minorenni, precisa che si applicano le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di proporzionale negli uffici statali e di uso delle lingue nei procedimenti giurisdizionali.

L'articolo 4 provvede ad assicurare la copertura finanziaria della iniziativa nel rispetto dell'art. 81 della Costituzione, mentre l'art. 5 demanda al Governo il compito di stabilire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, la data di inizio del funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni.

L'articolo 6, infine, dispone che alla data di inizio del funzionamento della sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni, passano d'ufficio alla medesima gli affari pendenti presso il tribunale per i minorenni istituito presso la Corte d'Appello di Trento relativi a minori

residenti in provincia di Bolzano.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I commissione, cons. a Beccara, per la lettura della relazione della commissione.

a BECCARA (D.C.): La I Commissione legislativa ha discusso il disegno di legge-voto in oggetto nella seduta del 10 gennaio 1980.

Dopo una breve illustrazione del disegno di legge-voto da parte del Presidente della Giunta, in discussione articolata viene accolto un emendamento proposto dal cons. Langer. Il disegno di legge-voto viene approvato a maggioranza con una astensione.

Il cons. Langer motiva l'astensione precisando che questo voto è dovuto alla insoddisfazione per la mancata soluzione del problema, analogo a quello discusso nel presente disegno di legge-voto, del carcere minorile.

PRESIDENTE: è aperta la discussione generale. Chi chiede di parlare? Cons. Langer

LANGER (N.S.—N.L.): Signor Presidente, colleghe e colleghi, come voi immaginerete noi non siamo nè amici dei tribunali nè amici delle carceri, perchè riteniamo che la soluzione dei problemi sociali e anche dei problemi individuali e psicologici che stanno all'origine del conflitto di una parte della gente con la giustizia, di una parte della gente con le norme vigenti, molto spesso risalgono a motivi che non possono essere risolti, anche se debbono essere affrontati in sede penale, sia in sede di giudizio penale, sia in sede poi di sanzione penale e di espiazione di questa sanzione.

Ciò premesso e convinti quindi che il carcere e

i tribunali non siano gli strumenti più idonei per la risoluzione dei conflitti che tra singoli e le norme prevalenti nella società emergono, riteniamo giustificata l'esigenza che con questa legge-voto viene espressa, cioè l'esigenza di dotare la provincia di Bolzano e il Sudtirolo di un proprio tribunale dei minorenni perchè sappiamo quanto in genere sia alienante, quanto in genere sia estraneo per il singolo che entra in conflitto con la normativa generale e tanto più per il giovane che il più delle volte per la prima volta entra in conflitto con la legge, trovarsi di fronte a giudici che non lo capiscono.

Ora noi ben sappiamo e l'abbiamo detto altre volte che essere capiti da parte dei giudici nei tribunali non è solo una questione di lingua sicuramente, è una questione anche di mentalità, è un questione spesso anche di linguaggio, non di lingua. Quando un giovane si trova di fronte a un tribunale dei minorenni, il fatto di sentirsi il più delle volte giustamente incompreso, non dipende solo dal fatto che i suoi giudici parlino un'altra madrelingua rispetto alla sua, però sicuramente incide molto anche questo fatto.

Per cui riteniamo importante e giustificato che finalmente si arrivi, come lo stesso presidente del tribunale dei minorenni di Trento riconosce, alla istituzione di un tribunale dei minorenni a parte, che abbia sede e che operi a Bolzano. E' ovvio anche che questo, a nostro giudizio, dovrà essere un tribunale dei minorenni bilingue, cioè un tribunale in cui perlomeno i giovani sia di madrelingua tedesca che di madrelingua italiana, esprimendosi nell'una o nell'altra lingua, o eventualmente ricorrendo all'uso dell'interprete anche per i giovani di madrelingua ladina che non fossero in grado di esprimersi adeguatamente nell'una o nell'altra

delle due lingue riconosciute, possano essere sentiti e anche giudicati nella loro lingua. Quindi, da questo punto di vista noi siamo d'accordo con l'esigenza e siamo soddisfatti che la Giunta abbia preso l'iniziativa di un disegno di legge-voto. Abbiamo detto già in sede di commissione, e lo ribadiamo qui perchè possa essere oggetto di ulteriori iniziative, che, a nostro giudizio, il problema più grave, che in realtà sta poi a valle del problema del tribunale dei minorenni, è il problema del carcere minorile. Noi sappiamo che in genere la questione dell'essere capiti nella propria lingua è della massima importanza nel momento del giudizio perchè lì si tratta di chiarire i fatti e lì si tratta di stabilire la verità processuale, quindi è sicuramente della massima importanza e attiene appunto alla tutela delle minoranze nazionali. Sappiamo però anche che l'espiazione di un'eventuale pena, trascorsa in un ambiente in cui ci si senta poco capiti e non si possa comunicare nella propria lingua, come avviene oggi nel carcere minorile di Treviso, per quanto riguarda i minori, ma la stessa cosa vale evidentemente anche per i detenuti adulti, e ancora di più l'essere sradicati dal proprio contesto socio-culturale significa per molti trascorrere la detenzione come all'estero, agli effetti psicologici. Così come ci sono nel carcere di Trento, per esempio, detenuti di nazionalità germanica o austriaca o francese e così via, che si trovano ovviamente in maggiore disagio essendo detenuti a Trento, dove non possono usufruire dei servizi possibili nella loro lingua e non possono normalmente comunicare; ma, trattandosi in questo caso di cittadini stranieri, si può dire che è un disagio che in qualche modo la legge mette in conto per chi incorre in reati

all'estero, diverso è invece il caso ovviamente per gli appartenenti alla minoranza sudtirolese, che vengono a trovarsi in stato di detenzione al di fuori della propria provincia, quindi non solo lontani come qualunque detenuto dalla loro famiglia, dai loro amici e familiari e dal loro contesto, ma lontani anche dalla possibilità di avere quel tanto di assistenza che il carcere offre, sia di assistenza sociale, sia eventualmente di assistenza religiosa, sia di assistenza sanitaria, sia di possibilità di avere giornali, quotidiani per esempio ecc. se non in abbonamento. Riteniamo quindi che la Giunta regionale su questo potrebbe farsi opportunamente promotrice di un'altra iniziativa voto nei confronti del Parlamento nazionale, per dare anche questa seconda possibilità perlomeno, per chi lo desidera, di essere detenuto, qualora appunto debba essere detenuto, in provincia di Bolzano.

Quindi il nostro voto sulla legge-voto proposta dalla Giunta sarà positivo nel caso che la Giunta su questo mostri un'apertura e prenda un impegno per mandare avanti anche l'altro problema, quello del carcere minorile, in particolare altrimenti continuerà ad essere di astensione nel senso già precisato in commissione, cioè di accordo col desiderio che qui la Regione vorrebbe esprimere nei confronti delle Camere, però con la riserva per l'aver trascurato questo aspetto grave che concerne il carcere. Grazie.

PRESIDENTE: Altri in discussione generale?
Prego, cons. Messner.

MESSNER (Regionalersatzassessor für das Grundbuchswesen - S.V.P.): Verehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen!

Der Umstand, daß Südtirol heute laut bestehender Gesetzgebung in den Jurisdiktionsbereich des Jugendgerichtes Trient fällt, hat in der Vergangenheit – und es ist heute immer noch so – eine Reihe von Problemen und großen Nachteilen für die Jugendlichen in Südtirol, vor allem aber für die deutschsprachigen Jugendlichen in Südtirol, gebracht.

Am einschneidendsten und schwerwiegendsten ist dabei sicherlich das Problem der Sprache. Die Gerichtssprache ist heute italienisch. Die Richter sind italienischer Muttersprache. Dadurch ist ein Großteil der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols – hier die Jugendlichen gemeint – unweigerlich in eine eindeutig benachteiligte Lage versetzt. Dies betrifft nicht nur die in Strafprozessen angeklagten Jugendlichen, sondern alle Personen, die in irgendeiner Funktion mit der Jugendgerichtsbehörde in Kontakt kommen, sei es, daß sie der Gerichtsbehörde als Zeugen zur Verfügung stehen müssen, sei es, daß sie von der Gerichtsbehörde sonstwie einvernommen oder angehört werden, sei es, daß sie sich an die Gerichtsbehörde mit einem Anliegen oder zu einer Information wenden. Man braucht nur zu denken an die vielen Eltern und Angehörigen dieser Jugendlichen und man überlege auch dabei, welche Bedeutung eine gute sprachliche Verständigung gerade bei solch delikaten und menschlich folgenschweren Gerichtsverfahren haben kann. Man denke dabei auch an die Adoptions- und Sorgerechtsverfahren.

Abgesehen von den im Autonomiestatut verankerten Rechten über den Gebrauch der Sprache im Verkehr mit den Gerichtsämtern sollte die Rechtsprechung gerade über heranwachsende Jugendliche einen wesentlichen päd-

gogischen Hintergrund haben und sie sollte auch dementsprechend gestaltet werden. Das ist aber kaum denkbar, wenn der Jugendliche teilweise nicht versteht, was bei einer Verhandlung vor sich geht, wenn er sich sogar wegen sprachlicher Unkenntnis oder wegen sprachlicher Mißverständnisse wehrlos oder ungerecht behandelt fühlt. Wir alle wissen ganz genau, daß einzelne, unwichtig erscheinende Ausdrücke manchmal entscheidend sind oder sein können, und bei sprachlichen Barrieren sind Mißverständnisse bei bestem Willen nicht ganz auszuschließen und zu vermeiden.

Zu unterstreichen ist weiter das soziale Problem. Der Großteil der angeklagten Jugendlichen gehört den unteren und untersten Sozialschichten der Bevölkerung an, hat somit mit der höheren Amtssprache von vornherein schon mehr zu kämpfen als andere, er tut sich auch im Umgang mit den Behörden schwerer. Dasselbe gilt immer auch für die Angehörigen. Weil die meisten dieser Jugendlichen aus sozial schwächeren Schichten kommen, können sie sich häufig auch keine eigene Rechtsverteidigung leisten. In dieser ohnehin schon schwachen Position wiegen natürlich Sprachbarrieren um so schwerer.

Ein drittes Problem stellt heute die Entfernung bzw. die lange Anreise dar. Auch hier ist in erster Linie die deutschsprachige Bevölkerung betroffen, da die italienische großteils in den Städten und da wiederum in den Städten Bozen, Meran und Brixen ansässig ist. Als Einheitstermin für Verhandlungen ist 9 Uhr Vormittag festgesetzt; das bedeutet besonders für die Bewohner der entlegenen Täler aus Südtirol eine frühe Anreise und somit eine wahrhaft arge Belastung. Die Verhandlungen finden ja, wie Sie

alle wissen, in Trient statt. Nicht zu vergessen ist dabei auch, daß mit den Jugendlichen immer auch die Eltern oder Sorgeberechtigten vorgeladen werden. Im übrigen fällt auch hier wieder die Tatsache ins Gewicht, daß in der Mehrzahl Familien aus den sozial schwachen Schichten betroffen sind, die meist kein eigenes Auto besitzen und somit in große Schwierigkeiten geraten, wenn sie zur anberaumten Zeit um 9 Uhr Vormittag in Trient sein sollen. Es muß in diesem Zusammenhang auch gesagt werden, daß das Jugendgericht Trient in den letzten Jahren zur Lösung dieses Problems manche Anstrengungen unternommen hat. So begibt sich der Staatsanwalt an den Sitz einiger Bezirksgerichte der Provinz Bozen, um dort einen Teil der Verhöre durchzuführen. Weiters wird der Großteil der Zivilverfahren (Sorge-rechts- und Adoptionsverfahren), mit Ausnahme der Verfahren zur Genehmigung von Minderjährigenehen, in Bozen von den zwei Berufsrichtern abgewickelt. Allerdings sind deswegen trotzdem immer wieder Fahrten nach Trient zwecks vielfältiger Gespräche und Erkundigungen notwendig. Vor allem wäre für Situationen, wo schnelle Interventionen zum Schutze von minderjährigen Kindern erforderlich sind (Mißhandlungen oder sonstige schwer schädigende Umstände), vor allem wäre eine bessere Erreichbarkeit des Jugendgerichtes vonnöten, gerade auch weil durch die Familienrechtsreform dem Bezirksrichter diesbezügliche Zuständigkeiten entzogen worden sind. Das Problem der Anreise besteht somit heute noch in einem empfindlichen Ausmaß, vor allem für die deutsche Landbevölkerung, zumal – wie schon erwähnt – sämtliche Strafverhandlungen in Trient stattfinden und diese – gemeint eben die Strafver-

handlungen — eindeutig das Gros ausmachen.

Das Land hat durch die Autonomie primäre Zuständigkeit auf dem Gebiet der Fürsorge erhalten. Das Jugendgericht stellt innerhalb der Kinder- und Jugendfürsorge eine wichtige Entscheidungsinstanz dar. Um die Jugendfürsorge organisch aufzubauen, d.h. auf die Bedürfnisse und die Situation unserer Bevölkerung abzustimmen, bedarf es der Erarbeitung von Richtlinien, Kriterien, Vorgangsweisen und die Jugendgerichtsbehörde muß unbedingt — soweit dies möglich ist — in diesen Prozeß einbezogen werden.

Weiters kann das Jugendgericht heute nicht mehr nur als isoliert dastehende Institution verstanden werden, sondern es muß das Bestreben sein, eine ständige, enge Kooperation zu pflegen mit den sozialen- und Erziehungseinrichtungen und um einen flüssigen Informationsaustausch zu ermöglichen. Diese ständige, enge Zusammenarbeit mit den sozialen- und Erziehungseinrichtungen sollte gewährleistet sein, um erzieherische, fürsorgerische und rechtliche Erfordernisse tagtäglich auf einander abstimmen zu können. Nur dadurch kann nämlich wirksam und zielgerecht interveniert werden, Problemfälle können früher und schneller und daher auch vorbeugend erfaßt werden.

All dies ist jedoch kaum oder nur sehr schwer möglich, wenn das Jugendgericht außerhalb der Provinz ist, also Kontakt und Information erschwert sind, wenn das Jugendgericht sich auch sozio-kulturell und administrativ in einer ganz anderen Umgebung befindet.

Noch konkret zum Gesetzentwurf einige Dinge. Die im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltene Forderung, daß ein Sachverständiger, also ein Laienrichter, der deutschen Sprachgrup-

paengehören muß, ist zu bekräftigen, nur muß dazu gesagt werden, daß die Rolle des Laienrichters beim Jugendgericht nicht überschätzt werden darf. Seine Aufgabe ist wegen der angewachsenen Tätigkeitsfülle sehr schwierig und problematisch geworden — womit natürlich in keiner Weise seine Notwendigkeit in Abrede gestellt werden soll. Weil nämlich nur eine nebenberufliche Ausübung dieses Amtes in Betracht kommt, ist es für jeden Sachverständigen unmöglich, die einzelnen Fälle sorgfältig zu überprüfen und wirklich auch initiativ zu werden. Dadurch wird sein Gewicht — das Gewicht des Laienrichters, des Sachverständigen — und sein Einfluß, besonders den Berufsrichtern gegenüber, doch ziemlich relativiert und er ist oft außerstande, seiner Funktion als Fachmann in allen nichtrechtlichen Fragen und Belangen nachzukommen. Weiters sind die Laienrichter nur bei einem Teil der Verhandlungen in Trient und überdies nur bei den Hauptverhandlungen, denen entscheidende Einnahmen und Untersuchungen schon vorausgegangen sind. Ihre Einflußmöglichkeit ist also eher beschränkt.

Ich hoffe deshalb sehr, daß die Durchführungsbestimmungen über den Gebrauch der Sprache bei Gericht bald erlassen werden, und daß sie nur so ausfallen können, wie die Südtiroler Volkspartei es verlangt, nämlich daß das gesamte Verfahren in der Sprache der Prozeßpartei abgewickelt wird. Wie sehr wir von Südtirol eine Sektion des Jugendgerichtes in Bozen brauchen und wie notwendig es ist, daß für die Jugendlichen der deutschen Volksgruppe das gesamte Verfahren auch in deutscher Sprache abgewickelt wird, können Sie, meine sehr verehrten Abgeordneten, aus folgender kleinen

Statistik entnehmen, die ich hier aufgestellt habe. Die Zahlen betreffen allerdings nur die Jahre 1977 und 1978, da mir die Zahlen vom Jahre 1979 noch nicht vorgelegen haben. 1977 entfallen von allen Strafanzeigen beim Jugendgericht, also von allen Strafanzeigen von Jugendlichen, 62% auf die Provinz Bozen und nur 38% auf die Provinz Trient. 1978 ist dies noch krasser, beträgt der prozentuelle Anteil für die Provinz Bozen sogar 68 auf Hundert und für die Provinz Trient 32 auf Hundert. Innerhalb des Landes Südtirol beläuft sich für denselben Zeitabschnitt — also die Jahre 1977 und 1978 — das Verhältnis von Strafanzeigen beim Jugendgericht innerhalb der Volksgruppen folgendermaßen: 1977 gab es in Südtirol 618 Strafanzeigen für Minderjährige, davon entfallen 176 = 28,4% auf die italienische Volksgruppe und 442 = 71,6% auf die deutsche und ladinische Volksgruppe. 1978 wiederum ist das Verhältnis auch zuungunsten der deutschen und ladinischen Volksgruppe noch etwas größer. 1978 gab es in Südtirol 605 Strafanzeigen beim Jugendgericht, davon entfallen 445 = 73,6% auf die deutsche und ladinische Volksgruppe und 160 Strafanzeigen = 26,4% auf die italienische Volksgruppe.

Ich wollte zum Schluß mit dieser Statistik nur noch einmal darauf hinweisen, wie notwendig es ist, einmal ein Jugendgericht in Bozen zu haben, eine Sektion des Jugendgerichtes in Bozen zu haben und zweitens auch diese Prozeßverfahren in der Sprache eben des Jugendlichen auch abzuwickeln.

(Illustrissimo Signor Presidente! Colleague e colleghi! La circostanza che per il Tribunale dei Minorenni l'Alto Adige cade territorialmente

nella giurisdizione di Trento, è causa oggi — come in passato — di numerosi problemi e svantaggi gravi per i giovani sudtirolesi, soprattutto per i cittadini di lingua tedesca.

Il problema più incisivo ed acuto è certamente quello concernente la lingua, in quanto in giudizio si fa uso soltanto dell'italiano e gli stessi giudici sono di madrelingua italiana. La maggior parte della popolazione sudtirolese — intendo naturalmente i giovani — sono costretti a dibattersi in una situazione decisamente svantaggiosa. Tanto non riguarda soltanto i giovani imputati, ma tutti i cittadini che vengono a contatto per l'uno o l'altro motivo con l'autorità giudiziaria in parola, sia che si tratti di testimoni o di persone che devono essere sentite per motivi diversi dal giudice, sia che debbano rivolgersi al Tribunale in questione per pratiche o informazioni. Si consideri il rilevante numero di genitori e parenti di questi giovani, nonché l'importanza dell'intesa diretta sotto il profilo linguistico in procedimenti giudiziari così delicati, che possono avere conseguenze gravi sotto l'aspetto umano. Si considerino inoltre i procedimenti di adozione e di affidamento di minori.

A prescindere dai diritti ancorati nello statuto di autonomia sull'uso della lingua, nel rapporto con gli uffici giudiziari, la giurisdizione preposta ai giovani dovrebbe perseguire essenzialmente uno scopo pedagogico, per cui le strutture dovrebbero essere adeguate. Ciò non è pensabile, se il giovane non comprende in parte, quanto viene detto durante il dibattimento, soprattutto se egli per mancata conoscenza della lingua o per malintesi linguistici si sente sperduto o trattato ingiustamente. Sappiamo inoltre che determinate espressioni, apparentemente insigni-

ficanti possono essere talvolta determinanti e nel caso di barriere linguistiche malintesi sono inevitabili, nonostante la più buona volontà.

Vi è inoltre da sottolineare il problema sociale. La maggior parte dei giovani imputati appartiene ai ceti più deboli della popolazione, per cui gli interessati hanno già di per sé difficoltà nell'uso della lingua in uso in quell'ambiente, che è di livello superiore, e da qui nascono pure difficoltà nei rapporti con le autorità. Ciò dicasi pure per i parenti. Provenendo, come già detto, da ceti sociali più deboli, questi giovani non hanno spesso possibilità di nominarsi un difensore, per cui in questa posizione piuttosto debole, le barriere linguistiche assumono senz'altro un peso maggiore.

Un terzo problema è rappresentato oggi dalla circostanza, vale a dire dal lungo viaggio per raggiungere la sede giudiziaria. Anche in questo caso la popolazione di lingua tedesca è più svantaggiata, dato che la maggior parte della cittadinanza italiana è concentrata nelle città di Bolzano, Merano, e Bressanone. Per ogni procedimento si fissa il termine unico delle ore 9, la qual cosa impone agli interessati provenienti dalle valli altoatesine di porsi in viaggio sin dal primo mattino, il che aggrava la situazione, essendo necessario raggiungere Trento in tempo. Non si dimentichi che con i minori si convocano pure i genitori o le persone alle quali il minore è stato affidato. Anche qui ritorna il solito discorso che per la maggior parte sono colpite famiglie socialmente deboli, che generalmente non dispongono di automezzo proprio, per cui possono trovarsi in difficoltà grosse per raggiungere in tempo, entro le ore 9, la sede di Trento. A tal proposito va anche detto che il Tribunale

per minorenni ha posto in atto in questi ultimi anni determinati accorgimenti per avviare a soluzione il problema. Il Pubblico Ministero si reca nelle varie Preture della Provincia di Bolzano, per procedere ivi a parte degli interrogatori. Inoltre gran parte dei procedimenti civili (affidamento ed adozione), escluse le procedure per l'approvazione di matrimoni di minori, che sono espletate dai due magistrati a Bolzano. Ciononostante i viaggi a Trento per colloqui ed informazioni sono indispensabili. Soprattutto casi estremi, necessiterebbero immediati interventi a tutela dei minori (ad esempio nel caso di maltrattamenti o di altre circostanze gravi), per cui sarebbe opportuno che la sede giudiziaria competente fosse più vicina. Si tenga inoltre presente che la riforma del diritto di famiglia ha sottratto al Pretore molte competenze in merito. Il problema del viaggio pertanto, si sente ancor oggi in modo sensibile, soprattutto per la popolazione rurale di lingua tedesca, poichè — come già detto — tutti i procedimenti a carattere penale che sono la maggior parte, si svolgono esclusivamente a Trento.

La Provincia vanta funzioni primarie in materia di assistenza. Il Tribunale in parola rappresenta nel settore assistenziale alla infanzia ed alla gioventù un'istanza decisionale importante, per cui una struttura organica in tal senso, che riesca a soddisfare le esigenze adeguate alla situazione della nostra popolazione, può essere creata soltanto sulla base di criteri e metodi, per la cui elaborazione deve essere coinvolta assolutamente, per quanto possibile l'autorità giudiziaria competente.

Inoltre il Tribunale per i minorenni non può più essere inteso come istituzione a sè stante, ma

va collocata in un contesto di stretta collaborazione con tutte le strutture socio-educative esistenti e facilitare e sollecitare un continuo scambio di esperienze. La collaborazione fra queste istituzioni va garantita e dovrebbe perseguire il fine di coordinamento giornaliero delle varie esigenze educative e giuridico-assistenziali. Soltanto in questo modo si potrà attuare un intervento efficace e ben finalizzato, che permetterebbe di abbracciare in tempo nel senso preventivo determinati problemi.

Tutto questo sarà molto difficile realizzare, fintantochè il Tribunale in parola ha sede fuori Provincia, la qual cosa non facilita certamente il contatto e l'informazione. Si tenga inoltre presente che la sede giudiziaria si trova attualmente in un ambiente completamente diverso sotto il profilo socio-culturale ed amministrativo.

Ancora qualche cosa di concreto in merito al progetto di legge. La richiesta contenuta nel documento legislativo, tendente alla nomina di un esperto di lingua tedesca, vale a dire di un giudice non togato, va in certo qual modo rafforzata, senza peraltro sopravvalutare il ruolo dell'esperto in seno all'ordinamento giudiziario. Il suo compito è divenuto molto difficile e problematico per l'aumento dell'onere di lavoro, ma non intendo così scalfire in nessun modo la necessità della sua presenza. Tale attività però può essere svolta soltanto secondariamente, per cui ogni esperto è impossibilitato ad esaminare attentamente i singoli casi e di prendere iniziative. Il suo peso e la sua influenza nella decisione del giudice togato è assai relativa e spesso non riesce ad esercitare soddisfacentemente come esperto la sua funzione in tutte le questioni ed esigenze non giuridiche. Inoltre non

presenza a tutte le fasi del procedimento, anzi interviene al dibattimento soltanto, mentre interrogatori ed atti di istruzione di una certa rilevanza sono già compiuti. La possibilità di influire nel giudizio è pertanto limitata.

Mi auguro che le norme di attuazione concernenti l'uso della lingua materna nei procedimenti giudiziari vengano emanate al più presto e non potranno non rispondere a quanto richiesto dallo S.V.P., nel senso che tutto il procedimento si svolga nella lingua usata dalle parti. La necessità per l'Alto Adige di una sezione del Tribunale per i minorenni e che per i giovani del gruppo etnico tedesco tutto il procedimento si svolga nella loro lingua, risulta chiaramente, signori Consiglieri, dalla seguente statistica da me predisposta.

Le cifre riguardano tuttavia soltanto gli anni 1977/78, non essendo io ancora in possesso dei dati relativi all'anno scorso. Nel 1977 di tutte le denunce penali contro i minori il 62 per cento è stato a carico della Provincia di Bolzano e soltanto il 38 per cento ha riguardato Trento. Per il 1978 il bilancio è ancor più pesante, la percentuale per Bolzano risale al 68 per cento, mentre quella per Trento scende al 32 per cento.

Per l'Alto Adige il rapporto delle denunce penali sporte davanti al Tribunale per i minorenni fra i due gruppi etnici e sempre relativo agli anni 1977/78 è il seguente: nel 1977 su 618 denunce penali a carico di giovani altoatesini 176 uguale al 28,4 per cento riguardavano imputati appartenenti al gruppo italiano e 442 uguale al 71,6 per cento i gruppi tedesco e ladino. Nel 1978 il rapporto è nuovamente a sfavore di quest'ultimi gruppi etnici e cioè delle 605 denunce penali 445 uguale al 73,6 per cento sono risultate a carico

di minori tedeschi e ladini e 160 uguale al 26,4 per cento a carico di italiani.

Con questa statistica intendo indicare, prima di concludere, la effettiva necessità di una sezione del Tribunale per i minorenni a Bolzano e in secondo luogo la esigenza che il procedimento si svolga nella lingua materna degli interessati.)

PRESIDENTE: Altri? La discussione generale è chiusa. La parola al Presidente della Giunta per la replica.

PANCHERI (Presidente G.R.-D.C.): Signor Presidente, signori consiglieri, grazie a coloro che sono intervenuti, a Langer e Messner per le precisazioni e la illustrazione dei motivi specifici per i quali è indispensabile la costituzione del tribunale per i minorenni a Bolzano. Nessuno, cons. Langer, credo sia amico delle carceri e dei tribunali né in un modo né nell'altro, e devo dire che la Giunta è d'accordo che, oltre quello del tribunale, quello del carcere è un problema grave. E al riguardo devo dire che non essendoci nel territorio, l'ha detto prima Langer, nel territorio della regione alcun carcere minorile, i nostri ragazzi devono essere portati al carcere minorile di Treviso, con disagi enormi per loro e per i familiari, in particolare per i familiari dei minori appartenenti al gruppo linguistico tedesco, esistendo difficoltà di distanza e difficoltà o impossibilità di usare a Treviso la lingua materna. Il problema quindi di realizzare nella nostra regione un carcere per i minorenni è vero.

A questo punto sorge il problema se l'iniziativa per realizzare il carcere debba essere unica o debbano essere due, una a Trento e una a Bolzano; l'art. 1 della legge del '35 prevede che

i carceri per i minorenni dovrebbero essere istituiti in ogni sede di Corte d'Appello, quindi come il tribunale e per i minorenni dovrebbe esserci un carcere anche a Trento, però di questo si è anche derogato perchè la sede di Treviso non è sede di Corte d'Appello, quindi si potrebbe anche pensare di costruirne uno a Bolzano.

Ci sono però altri problemi qui. Con decreto ministeriale del 30 aprile 1972 era stato previsto uno stanziamento di 1 miliardo per la costruzione di un carcere per i minorenni a Trento, il Consiglio comunale di Trento però non è stato ancor capace di individuarne l'area. Questo a chi compete, dopo le norme di attuazione che passano le competenze dei lavori pubblici alle Province? Secondo noi, è ancora lo Stato che deve fare, però io impegno qui la Giunta di approfondire il tema e prospettarlo ai Comuni di Trento e di Bolzano, prospettarlo alle due Province, e, se loro eventualmente declinassero ogni competenza, di prospettarlo allo Stato. Ciò non potrebbe essere fatto con legge-voto, ma con un voto come quello fatto per i rapporti culturali tra Italia e Austria. Quindi preciso l'impegno della Giunta, perchè il problema è grave.

Non ho null'altro da dire, sperando che, dopo l'assicurazione dataci dal Ministro di Grazia e Giustizia che anche il Governo esaminerà con particolare benevolenza questa nostra richiesta, l'avevamo chiesto prima della istituzione in Bolzano di un tribunale per i minorenni, il Parlamento accetti questa nostra proposta attraverso questa legge-voto.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Achmüller)

PRESIDENTE: Die Generaldebatte ist somit geschlossen. Wir stimmen ab über den Übergang zur Sachdebatte. Wer dafür ist, möchte die Hand erheben. Dagegen? Stimmenthaltung? Der Übergang ist einstimmig genehmigt.

La discussione generale è pertanto chiusa. Votiamo il passaggio alla discussione articolata. Chi approva è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Il passaggio è approvato all'unanimità.

Art.1

In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, è istituita in Bolzano con competenza su tutto il territorio del Tribunale civile e penale, una Sezione del Tribunale per i minorenni istituito presso la sede della Corte di Appello di Trento.

La Sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni è composta da un magistrato di Corte di Appello che la presiede, da un magistrato di Tribunale e da due cittadini, un uomo e una donna, esperti in materia di assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.

I due esperti devono appartenere, rispettivamente, uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Gli esperti vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, previa designazione di un numero doppio di nominativi da parte del Consiglio provinciale di Bolzano.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art.2

In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1441, i due esperti membri della Sezione della Corte di Appello di Trento per i minorenni devono appartenere, rispettivamente, uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco.

Essi vengono nominati su designazione di un numero doppio di nominativi da parte del Consiglio regionale.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

(Assume la Presidenza il presidente PARIS)

PRESIDENTE:

Art. 3

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, prevista dall'articolo 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, la tabella n. 23 allegata al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, sarà adeguata alle esigenze derivanti dalla presente legge.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 4

Tutte le spese per il funzionamento della Sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni sono a carico dello Stato.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 5

Il Governo stabilisce, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della Sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 6

Alla data di inizio del funzionamento della Sezione di Bolzano del Tribunale per i minorenni gli affari pendenti davanti al Tribunale per i minorenni, istituito presso la Corte di Appello di Trento, ora appartenenti, per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della nuova Sezione sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa Sezione.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Dichiarazioni di voto? Cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Herr Präsident! Ich habe mit großem Interesse die Statistiken angehört, die der Kollege Messner vorgebracht hat und ich

glaube, daß sie ein Grund zum ernsten Nachdenken sind, und zwar nicht so sehr und nicht nur über die Einrichtung eines Jugendgerichtes in Bozen; sondern über die Gründe für eine so hohe Straffälligkeit bei Jugendlichen in Südtirol. Wir haben bei anderen Gelegenheiten im Landtag von Bozen darüber bereits diskutiert, was es zur Folge hat, wenn man Jugendlichen praktisch die Existenzräume, die Möglichkeiten freier Betätigung, die Möglichkeiten, auch anders zu sein, als es traditionell von ihnen erwartet wird, wegnimmt oder von vornherein verbaut. Ich glaube, daß die Zahlen, die der Kollege Messner genannt hat und die mir in diesem Ausmaße unbekannt waren, ein schwerwiegender Beweis dafür sind, wie hoch das Maß der jugendlichen Unangepaßtheit in Südtirol heute bereits ist, wie hoch, sagen wir, der Thermometerstand des Unbehagens bei vielen Jugendlichen und besonders bei vielen deutschen und ladinischsprachigen Jugendlichen ist. Die Zahlen, die der Kollege Messner genannt hat, sind eindeutig, wie hoch dieses Unbehagen bereits gestiegen ist. Ich glaube, wenn man dazu zum Beispiel ähnliche Zahlen bezüglich der Drogenszene noch untersuchen möchte, dann wäre das Bild wahrscheinlich noch beunruhigender. Und ich möchte sagen, daß dieses Bild insofern noch beunruhigender ist, als es sich ja hier, rein soziologisch gesprochen, bei der deutsch- und ladinischsprachigen jugendlichen straffälligen Bevölkerung zum größeren Teil vermutlich — vermutlich, ich kann es nicht eindeutig aus den Zahlen herauslesen, aber vermutlich — um Landbevölkerung handelt, während erfahrungsgemäß der Konflikt mit dem Gesetz viel häufiger in den Städten vorkommt. Wenn also eine, sagen wir, überdurchschnittlich ländliche Bevölkerung

überdurchschnittlich mit dem Gesetz in Konflikt kommt, dann, glaube ich, ist es ein Alarmsignal dafür, wieviele Dinge da irgendwo nicht stimmen. Ich möchte deswegen bei dieser Gelegenheit nach den positiven Äußerungen und Zusagen des Präsidenten des Regionalausschusses bestätigen, daß wir dem vorliegenden Gesetzentwurf zustimmen werden. Aber niemand von uns kann sich das Gewissen damit einfach jetzt beruhigen und das Problem ablagern, indem er sagt: Gut, wir haben bei uns ein überdurchschnittliches Maß an Jugendkriminalität bzw. zumindest an Konflikten mit dem Gesetz (wie immer das dann ausgehen mag vor Gericht) und wir lösen das Problem dadurch, daß wir jetzt in Bozen ein Jugendgericht für Südtirol eröffnen und damit wird die Sache schon gelöst sein. Ich glaube also, daß man einfach mit dieser Tatsache rechnen wird müssen und daß man sich weiter damit befassen muß, wenn auch nicht hier im Regionalrat, daß Südtirol heute — und ich erinnere diesbezüglich an die vorletzte Nummer des "Föhn", wo eine Reihe von Untersuchungen zum Beispiel von Aschbacher, von Lanz, von Maria Thaler usw. veröffentlicht sind über die Jugendkriminalität in Südtirol —, daß also diesbezüglich bei uns eine ganz empfindliche Nahtstelle heute schon schwere Anzeichen von Belastung aufweist und das äußere Bild der Geschlossenheit und das äußere Bild der Ruhe und Ordnung, das die Südtiroler Gesellschaft aufweist, eben offensichtlich ein Schein ist, der trägt. Darüber kann man nicht hinwegsehen.

(Signor Presidente! Ho seguito con grande interesse le statistiche, illustrate dal collega Messner e credo siano motivo per una prima riflessione, riferita non tanto all'istituzione di un

Tribunale per minorenni a Bolzano, quanto alle cause di una così alta percentuale di criminalità minorile in Alto Adige. In altre occasioni abbiamo discusso in sede di Consiglio provinciale di Bolzano le conseguenze derivanti dalla privazione o edificazione di aree essenziali per la gioventù, privandola delle possibilità di svolgere liberamente determinate attività, di poter essere e comportarsi secondo aspettative tradizionali. Credo che le cifre indicate dal collega Messner a me sconosciute in tale misura, dimostrano in tutta la loro gravità la misura dell'inadattabilità giovanile in Alto Adige e rappresenta il termometro del malessere di molti giovani soprattutto nell'ambiente tedesco e ladino. Le cifre illustrate dal collega Messner sono inequivocabili e indicano in quale misura è cresciuto il malessere in parola. Credo che volendo esaminare, ad esempio, simili cifre dal punto di vista della droga, il quadro sarebbe più inquietante. Desidero fare presente che questo quadro si presenta ancor più grave nei lineamenti sociologici che emergono, dato che si può presupporre, non potendo interpretare con sicurezza in tal senso le cifre, che la popolazione tedesca e ladina che ha a che fare con la giustizia, provenga per la maggior parte dall'ambiente rurale, sebbene la esperienza ci insegna, che il conflitto con la legge è più evidente nelle città. Se quindi la popolazione rurale viene a trovarsi alle prese con la legge penale in misura oltre la media, tale fatto costituisce un campanello d'allarme che troppe cose non quadrano. Dopo aver preso atto delle parole positive e delle assicurazioni espresse dal Presidente della Giunta regionale, posso confermare che voteremo a favore del presente progetto di legge. Nessuno però potrà mettersi in

pace la coscienza e scaricare il problema, istituendo in Alto Adige una sezione del Tribunale per i minorenni, credendo di aver trovato la soluzione per la criminalità giovanile al di sopra della media, o comunque conflitti con la legge, indipendentemente dall'esito dei procedimenti. Credo che si debba accettare il dato di fatto che il problema va riproposto, se non anche qui in Consiglio regionale, per discutere che l'Alto Adige dà segni di carico non indifferente ad un delicato tessuto sociale — cito a tal proposito il penultimo numero della rivista "Föhn", in cui sono state pubblicate diverse indagini, ad esempio di Aschbacher, Lanz, Maria Thaler ecc. sulla criminalità minorile in Alto Adige — e che pertanto il quadro dell'unione e quello di ordine e pace, che la società sudtirolese dà di se stessa verso l'esterno, è evidentemente fittizio ed ingannevole, la qual cosa non può essere ignorata).

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto? Nessuna. Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 50

sì 50

Il Consiglio regionale approva.

Punto 3 dell'ordine del giorno:

a) *Disegno di legge n. 10: "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione autonoma del Trentino-Alto*

Adige in enti e aziende, società per azioni e istituti diversi" (presentato dai cons. Biagio Virgili, Gaetano D'Ambrosio, avv. Anselmo Gouthier, p.i. Aldo Marzari, Ugo Panza, Josef Stecher, arch. Giorgio Ziosi);

b) *disegno di legge n. 13: "Norme per il controllo del Consiglio regionale sulle nomine negli enti pubblici e nelle società a partecipazione regionale"* (presentato dai membri della Giunta regionale).

Ricordo che la Commissione ha fatto un testo suo proprio, quindi se nessuno si oppone diamo per lette le relazioni originarie dei disegni di legge n. 10 e n. 13 e procediamo alla lettura della relazione del testo unificato della commissione. Qualcuno si oppone? Nessuno.

Prego il presidente della commissione, cons. a Beccara, di dare lettura della relazione.

a BECCARA (D.C.): Nella seduta del 10 gennaio 1980, la I. Commissione legislativa, dopo aver preso atto che la sottocommissione, nominata l'11 ottobre 1979 aveva concluso i propri lavori predisponendo un testo unificato dei due disegni di legge in oggetto, ha discusso lo stesso approvandolo a maggioranza (DC, SVP, PCI, PSI, PPTT-UE, MSI-DN) con una astensione (NS-NL).

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ricordo che si procede sul testo elaborato dalla commissione. Chi chiede di parlare? Nessuno. La discussione generale è chiusa.

Art. 1

In tutti i casi in cui la Giunta regionale o il

Presidente della Giunta regionale debbano procedere, in applicazione di disposizioni contenute nello Statuto speciale, nelle norme di attuazione o in leggi e regolamenti regionali, a nomine, proposte o designazioni di presidenti e vice presidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici, o di rappresentanti della Regione in società per azioni delle quali la Regione sia socio, e in enti e aziende ai quali la Regione partecipi, si applicano le norme contenute negli articoli seguenti.

Chi chiede di parlare? Prego, cons. Panza.

PANZA (P.C.I.): Evidentemente per recuperare quello che avevo da dire, in 5 minuti proprio. In definitiva eravamo in presenza di due disegni di legge, che volevano introdurre alcune norme di riferimento per le nomine per quanto riguarda le competenze della Regione in materia ed è stata un'iniziativa che il gruppo comunista aveva preso. Riferendosi alla legislazione dello Stato, riferendosi anche a quanto già fatto in Provincia, ritenendo che fosse importante che anche nella designazione delle persone che devono rappresentare l'amministrazione regionale negli enti valessero soprattutto certi criteri di obiettività e di professionalità, ai fini anche di moralizzare, di dare garanzie di una condotta morale in questo campo rilevo che si è raggiunta un'intesa tra il nostro gruppo e la Giunta sulla base di un progetto di legge che la Giunta stessa aveva proposto, per cui noi ci identifichiamo nel testo che è stato concordato e che è stato licenziato dalla commissione.

PRESIDENTE: Altri in discussione dell'art. 1? Nessuno.

E' in votazione l'art. 1: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 2

La Giunta regionale o il Presidente della Giunta regionale, prima di procedere alle nomine, proposte o designazioni indicate nel precedente articolo, deve richiedere il parere della Commissione legislativa consiliare competente nella materia in cui opera l'ente, istituto, società e azienda, per il quale si deve procedere alla nomina.

Entro dieci giorni dalla richiesta di parere presentata dalla Giunta regionale o dal Presidente della Giunta regionale in base al comma precedente, i gruppi consiliari possono avanzare proposte alla Commissione legislativa competente specificando i motivi della scelta del candidato e le relative capacità professionali in rapporto all'incarico proposto.

Il parere della Commissione è motivato anche in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione da perseguire.

Il parere della stessa Commissione è obbligatorio anche nel caso di conferma o proroga dell'incarico.

Il parere è espresso entro il termine di venti giorni dall'assegnazione alla Commissione legislativa consiliare competente della richiesta di parere, prorogabile una volta soltanto per dieci giorni, ove la Commissione chieda di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorso il termine di cui al precedente comma, anche se non sia stato reso il parere della Commissione legislativa regionale competente.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 3

Le norme contenute negli articoli precedenti non trovano applicazione in caso di nomina, proposta o designazione che si riconnetta al ruolo di rappresentanza politica inerente alla carica di Consigliere regionale o di componente la Giunta regionale, come pure nei casi in cui, in base alle norme che disciplinano la materia, la nomina o designazione risulti vincolata in relazione alla titolarità di altra carica od ufficio, o quando si debba procedere alla nomina o designazione di dipendenti regionali, ovvero la persona da nominare, anche a seguito di designazioni multiple, non rappresenti la Regione, ma enti, associazioni od organismi ad essa estranei.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 4

Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale predispose un elenco delle nomine, proposte e designazioni da effettuarsi dalla Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, nel corso dell'anno successivo; tale elenco è inviato al Presidente del Consiglio regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'elenco indica:

a) la denominazione degli enti, istituti, società e aziende di cui all'articolo 1;

- b) le norme statutarie, legislative e regolamentari che prevedono la nomina, la proposta o la designazione;
- c) la data entro cui dovrà essere fatta la nomina, la proposta o la designazione;
- d) gli emolumenti fissi previsti nel corso di un anno;
- e) la data entro cui dovrà essere fatta la nomina o la designazione e l'organo regionale competente.

Qualora nel corso dell'anno successivo occorra procedere a nomine, proposte o designazioni non rese pubbliche nel termine di cui al primo comma, si provvede con le stesse modalità nel medesimo comma indicate.

Analoga procedura si applica qualora si renda necessario provvedere a sostituzioni o surrogazioni.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 5

La richiesta di parere da parte del Presidente della Giunta regionale deve contenere la esposizione della procedura seguita per addivenire alla indicazione della candidatura, dei motivi che la giustificano secondo criteri di capacità professionale dei candidati e degli eventuali incarichi precedentemente svolti o in corso di svolgimento, in relazione ai fini ed agli indirizzi di gestione che si intendono perseguire nell'istituto o ente pubblico o nelle società per azioni.

Lo metto in votazione: è approvato a

maggioranza con 2 astensioni.

Art. 6

Qualora, a seguito del parere espresso dalla Commissione legislativa consiliare competente, il Presidente della Giunta regionale o la Giunta regionale ritengano di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 7

Fatte salve le incompatibilità stabilite dalle norme in vigore e nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della Regione in ordine alla materia considerata, gli incarichi cui si riferiscono le nomine, proposte o designazioni disciplinati dalla presente legge, sono incompatibili con le funzioni di:

- a) membro del Consiglio regionale;
- b) dipendente della Regione;
- c) dipendente di altro ente che comunque svolge mansioni inerenti alla vigilanza sugli enti, istituti, società e aziende interessati dalla nomina, proposta o designazione;
- d) membro di un qualsiasi organo consultivo tenuto ad esprimere pareri in ordine a provvedimenti degli enti, istituti, società e aziende predetti.

Gli incarichi presso enti, istituti, società e aziende di cui all'articolo 1, non sono tra loro

cumulabili.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 8

Entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina negli enti, istituti, società e aziende di cui all'articolo 1, le persone nominate sono tenute a dichiarare agli enti stessi: l'accettazione dell'incarico; l'assenza di motivi ostativi e di incompatibilità derivanti da soggettiva posizione penale, civile o amministrativa; la consistenza del loro patrimonio e la intervenuta dichiarazione ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

Copia di tale dichiarazione, nello stesso termine, dovrà essere inviata dall'interessato al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

In qualsiasi momento vengano accertati elementi comprovanti la mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni previste dai precedenti commi, la persona nominata o designata decade dall'incarico, salva la validità degli atti compiuti.

La decadenza è pronunciata dall'organo che ha effettuato la nomina, la proposta o la designazione.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 9

Le persone nominate, proposte o designate dalla Regione, ai sensi della presente legge, sono tenute ad inviare annualmente, all'organo che ha provveduto alla nomina, proposta o designazione

nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, un resoconto dell'attività svolta. Copia di tale relazione viene trasmessa, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a tutti i Consiglieri regionali.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 10

Le nomine, proposte o designazioni degli altri amministratori degli istituti, enti, società e aziende di cui al precedente articolo 1, effettuate dal Presidente della Giunta regionale o dalla Giunta regionale, devono essere comunicate entro quindici giorni al Presidente del Consiglio regionale.

Tali comunicazioni devono contenere l'esposizione dei motivi che hanno giustificato le nomine, le proposte o le designazioni, le procedure seguite ed una biografia delle persone nominate, proposte o designate, con la indicazione degli altri incarichi che eventualmente abbiano ricoperto o ricoprono.

Lo metto in votazione: è approvato all'unanimità.

Art. 11

Entro il mese di gennaio di ogni anno, a cura del Presidente della Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nel corso dell'anno precedente.

Lo metto in votazione: è approvato a

maggioranza con 1 astensione.

Art. 12

(Norma transitoria)

Nella prima applicazione della presente legge il termine di cui al primo comma dell'articolo 4 è fissata in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Lo metto in votazione: è approvato a maggioranza con 1 astensione.

Dichiarazioni di voto? Prego, cons. Langer.

LANGER (N.L.-N.S.): Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Namens der Neuen Linken erkläre ich, daß wir uns zu diesem Gesetzentwurf der Stimme enthalten werden. Wir erkennen zwar das positive Prinzip an, daß Ernennungen einer gewissen öffentlichen Kontrolle unterzogen und die Kandidaten in Hinsicht auf ihre Fachkompetenz geprüft werden sollen. Diesbezüglich, glaube ich, ist die Initiative der Kommunistischen Ratsfraktion zu schätzen, der dann der Regionalausschuß mit einem eigenen Gesetzentwurf nachgehinkt ist, und insofern haben wir natürlich nichts dagegen, sondern empfinden es als einen Fortschritt. Nur glauben wir leider auf Grund der bisherigen Erfahrungen nicht, daß einfach durch diesen Gesetzentwurf die Verteilung zwischen den Parteien nach (mehr oder weniger) Parteienproporz dadurch verändert oder aufgehoben wird. Deswegen fürchten wir, daß dieser Gesetzentwurf im wesentlichen eine Augenausweidung darstellt und werden ihm nicht zustimmen, sondern uns der Stimme enthalten.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! A nome della Nuova Sinistra annuncio la nostra astensione alla votazione su questo disegno di legge. Riconosciamo il principio positivo di sottoporre la nomina ad un certo controllo pubblico, esaminando i candidati per verificare la loro competenza in materia. A tal proposito l'iniziativa del gruppo consiliare comunista è senz'altro degna di plauso, alla quale è seguito un progetto di legge proprio della Giunta regionale, per la qual cosa non abbiamo nulla da obiettare, essendo un tale dato di fatto soltanto positivo. Richiamandoci ad esperienze fatte finora non riteniamo purtroppo che questo provvedimento non modifica ed elimina (più o meno) la ripartizione tra i partiti, secondo la proporzionale relativa. Temiamo pertanto che con questa iniziativa legislativa si voglia gettare fumo negli occhi, per cui non esprimeremo voto favorevole, ma ci asterremo dalla votazione.)

PRESIDENTE: Altre dichiarazioni di voto?
Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione segreta.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione:

votanti 48

si 39

schede bianche 9

Il Consiglio regionale approva.

Signori consiglieri, io ho due problemi, da una parte ho alcune sollecitazioni a concludere la tornata di oggi con qualche anticipo rispetto all'orario previsto, per l'altro verso ho la proposta, che ritengo mi venga formalizzata fra poco, di sospendere il punto 4) essendo assente per malattia l'assessore di merito. A questo punto sarei tentato, se il termine è permesso a un Presidente, di sospendere la seduta e rinviare il tutto a giovedì della prossima settimana. Se non ci sono obiezioni, io ritengo l'approvazione dell'Assemblea.

La seduta è sospesa e rinviata a giovedì prossimo.

(Ore 12.35)

